BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III
XXI
E
45
NAPOLI

MANUALE

DE' CREDITORI, E PENSIONARJ DELLO STATO,

O

RACCOLTA

DELLE

LEGGI, DECRETI, DECISIONI, ISTRUZIONI

Relative alla liquidazione del Debito Pubblico, all'acquisto de' beni dello Stato, alle iscrizioni sul Gran Libro, ai pagamenti della Cassa delle rendite, alla sua contabilità, alla Cassa di ammortizzazione ec.

NAPOLI
NELLA STAMPERIA REALE
1808.

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" - NAPOLI

LEGGE, con cui la percezione di tutti gli Arrendamenti è richiamata al Teſoro Pubblico.

De' 25. Giugno 1806.

GIUSEPPE NAPOLEONE

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA, PRINCIPE FRANCESE, E GRAND' ELETTORE DELL' IMPERO ec.

ART. 1. La percezione di tutti gli Arrendamenti, di qualunque natura ſiano, e ſotto qualunque Amminiſtrazione ſi trovino, ſarà, a datare dal primo del proſſimo Luglio, fatta per conto del Teſoro Pubblico.

ART. 2. Tutti i Creditori conoſciuti ſotto il nome di *Conſegnatarj*, od *Aſſegnatarj* di detti Arrendamenti, ſaranno pagati de' loro averi dal Pubblico Erario alla fine di ogni trimeſtre. La ſcadenza del primo è fiſſata al 30. del proſſimo Settembre.

ART. 3. A cominciare dal primo Gennajo 1796. a tutto il Dicembre 1805. ſarà fatto un coacervo decennale della ſomma annualmente ripartita a' Creditori de' riſpettivi Arrendamenti, il quale ſervirà di regola per effettuare i pagamenti fiſſati nell' Articolo precedente.

ART. 4. Nel termine di meſi ſei, a cominciare dall' entrante Luglio, il credito annuo di ogni Aſſegnatario, e Conſegnatario ſarà deſcritto in un pubblico Regiſtro.

ART. 5. Sarà nominata una Commiſſione compoſta di tre Membri incaricati ſotto la direzione del Miniſtro delle Finanze per l' eſecuzione degli Articoli 3., e 4. della preſente Legge.

Art. 6. Durante il tempo della liquidazione, i trimeſtri, che ſcaderanno, ſaranno pagati all' Amminiſtrazioni attuali di ogni Arrendamento.

Art. 7. Qualunque ſiano le convenzioni paſſate fra' privati, neſſun' azione, per l'epoca de' pagamenti potrà eſſere intentata in giudizio, che dopo ſpirato il termine di ogni trimeſtre.

Art. 8. Il Miniſtro di Finanze preſenterà fra due meſi un progetto di Legge, per far ſervire i beni dello Stato alla eſtinzione del debito pubblico.

Vogliamo, e comandiamo, che queſta Noſtra Prammatica ſi pubblichi colle rituali ſolennità non ſolo ne' luoghi ſoliti di queſta Capitale, ma anche ne' ſuoi Borghi e Caſali, e nelle Provincie del Regno, da Noi ſottoſcritta, munita del Noſtro Suggello, e riconoſciuta dal Noſtro Miniſtro di Finanze, viſta dal noſtro Vice-Protonotario, e la di lui viſta autenticata dal Segretario della Noſtra Real Camera di S. Chiara.

GIUSEPPE

TOMMASO SANSEVERINO.

Decreto, con cui si stabilisce un' Amministrazione generale de' Demanj.

De' 27. Giugno 1806.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI E DI SICILIA.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze, abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue.

1. Vi sarà un' amministrazione generale di tutti i beni appartenenti allo Stato sotto qualunque denominazione essi siano.

2. Il Signor Gio: Battista Cavaignac è nominato Direttor generale di quest' Amministrazione, sotto gli ordini del nostro Ministro delle Finanze.

3. I Signori M. Le Blanc de Pommart, e Principe di Capossele son nominati Membri dell'Amministrazione generale de' beni appartenenti allo Stato.

4. Il trattamento del Direttore generale è di ducati 4000, quello degli Amministratori è di 3000.

5. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

GIUSEPPE

Il Consigliere di Stato
Ferri Pisani.

LEGGE, con cui si mettono in vendita i beni dell' Azienda Allodiale, dei Luoghi Pii laicali, dei Beneficj e Badie devolute, e di Regio Padronato, pel valore di dieci milioni di ducati: per prezzo dei quali si ammettono per tre quarti le carte rappresentanti le partite di arrendamenti liquidati, ed il resto in contanti.

De' 2. Luglio 1806.

GIUSEPPE NAPOLEONE

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI NAPOLI E DI SICILIA, PRINCIPE FRANCESE, E GRAND' ELETTORE DELL' IMPERO ec.

ART. 1. Si metteranno in vendita tanti beni dell' Azienda Allodiale, di Luoghi Pii laicali, e di Beneficj e Badie devolute, e di Regio Padronato, quanti corrispondono al valore di dieci milioni di ducati.

ART. 2. I fondi, che si mettono in vendita, escluso qualunque diritto personale o giurisdizionale, saranno venduti in burgensatico, abolita ogni qualità o vincolo feudale.

ART. 3. La valutazione di questi fondi si eseguirà al cinque per cento su gli affitti attuali senza deduzione di pesi pubblici; in mancanza di affitti, si eseguirà la liquidazione alla ragione istessa sul coacervo della rendita di un decennio.

ART. 4. Queste vendite si eseguiranno colla sola solennità delle legittime subaste, e chiunque vorrà in siffatto modo concorrere alla compra di tali beni, dovrà pagare il valore di essi per tre quarti di partite di Arrendamenti, e di arretrate del corrente anno,

anno, e per un ſolo quarto in moneta contante. Queſto quarto dovrà eſſer pagato per una metà nell'atto del contratto, e l'altra metà nel corſo di un anno.

Art. 5. A tal effetto ſarà lecito a ciaſcun creditore di far liquidare il ſuo particolar credito ſopra ciaſcuno Arrendamento, ed otterrà una o più carte, le quali ſaranno ſoltanto ammeſſe in pagamento per la compra dei detti beni tanto a favore del primo poſſeſſore, quanto del giratario.

Art. 6. La liquidazione del capitale delle partite di Arrendamento ſarà eſeguita ſulla rendita al cinque per cento ſenza deduzione di peſi.

Art. 7. I Luoghi Pii di qualunque natura, ed i Banchi ſaranno eſcluſi dal benefizio della preſente Legge.

Art. 8. Tutti i vincoli, e le affezioni eſiſtenti ſulle Partite s'intendono trasferiti, per la concorrente quantità, su i Fondi che ſaranno acquiſtati.

Vogliamo e comandiamo, che queſta Noſtra Legge ſi pubblichi colle rituali ſolennità non ſolo ne' luoghi ſoliti di queſta Capitale, ma anche ne' ſuoi Borghi e Caſali, e nelle Provincie del Regno, da Noi ſottoſcritta, munita del Noſtro Suggello, e riconoſciuta dal Noſtro Miniſtro di Finanze, viſta dal Noſtro Vice-Protonotario, e la di lui viſta autenticata dal Segretario della Noſtra Real Camera di Santa Chiara.

GIUSEPPE

TOMMASO SANSEVERINO.

DECRETO, con cui ſi ordina al Senato della Città di Napoli, di far reſtituire le ſomme antecipate dal paſſato Governo a diverſi negozianti per le proviſte del grano, e dell' olio deſtinate alla ſuſſiſtenza di eſſa città.

De' 10. Luglio 1806.

Eſtratto dalle minute della Segreteria di Gabinetto.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Viſto il rapporto del noſtro Miniſtro della Polizia generale, abbiamo decretato, e decretiamo quanto ſiegue.

1. Il Senato della Città di Napoli farà reſtituire nel termine di giorni otto, le ſomme, che dal paſſato Governo erano ſtate avvanzate a differenti Negozianti, ad oggetto di aver ſempre in riſerva una quantità determinata di grano, e di olio, che fu riputata neceſſaria alla ſuſſiſtenza della Città.

2. Tutte le aſſegnazioni fatte dal paſſato Governo su detti fondi ſono annullate; quelli in favore dei quali ſono ſtate fatte, ſaranno pagati come tutti gli altri creditori dello Stato.

3. Il noſtro Miniſtro della Polizia generale terrà la mano all' eſecuzione del preſente decreto. Deducendo dalle ſomme, delle quali reſteranno debitori i ſuddetti Negozianti, quella di cento ſettantamila ducati, aſſegnata in pagamento al Signor Beaugé col noſtro decreto precedente.

Segnato = GIUSEPPE

Per lo RE

Il Conſigliere di Stato Segretario di Gabinetto

Segnato = FERRI PISANI.

DECRETO, con cui ſi ordina un impreſtito di un milione, e dugento mila ducati, e ſi aſſegnano in rimborſo, de' beni del valore di un milione e cinquecento mila ducati.

De' 12. Luglio 1806.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Volendo provvedere a' biſogni ſtraordinarj dello Stato, e nel tempo ſteſſo rendere al commercio una parte de' beni ammortizzati.

Viſto il rapporto del Noſtro Miniſtro delle Finanze; abbiam decretato, e decretiamo quanto ſiegue:

ART. 1. Sarà fatto un impreſtito di un milione, e dugentomila ducati.

ART. 2. Per rimborſare il ſuddetto impreſtito, ſono aſſegnati un milione, e cinquecento mila ducati di beni già ſpettanti ai ſoppreſſi Geſuiti.

ART. 3. Queſti beni ſaran venduti a profitto degli Azionarj, che avran concorſo al ſuddetto impreſtito.

ART. 4. Finchè tal vendita ſia conſumata, i detti beni ſaranno amminiſtrati da una Commeſſione, che verrà ſcelta da Noi.

ART. 5. I detti beni ſaranno apprezzati, ſecondo la loro rendita netta attuale, alla ragione del cinque per cento per li territorj, o cenſi su i medeſimi, e del ſette per cento per le caſe.

ART. 6. Il ſuddetto impreſtito ſarà diſtribuito fra un numero ſtabilito di abitanti della Città di Napoli, che ſono più in iſtato di ſoddisfarlo, a tenore di una nota, che verrà conſervata dal Noſtro Miniſtro delle Finanze. La porzione d' impreſtito,

ſtito, che ciaſcuno dovrà contribuire, ſarà pagata fra giorni cinque dal giorno della notificazione del biglietto, che riceverà, e nel quale ſarà eſpreſſa la ſomma.

Art. 7. Il Miniſtro delle Finanze darà, in riconoſcenza de' pagamenti ſuddetti, delle cedole, che ſaranno ricevute, come contante nell' acquiſto de' beni meſſi in vendita col preſente Decreto.

Art. 8. I poſſeſſori di tali cedole, che non voleſſero impiegarle nell' acquiſto de' ſuddetti beni, potranno preſentarle al primo di Agoſto 1807. al Miniſtro delle Finanze, che rimborſerà loro il capitale unitamente agli intereſſi, alla ragione del cinque per cento, franco di decima.

Art. 9. Quelli, che non foſſer compreſi nella nota, di cui ſi è parlato, o che eſſendovi compreſi, voleſſero contribuire una ſomma più forte di quella, ch' è ſtata loro fiſſata, riceveranno una cedola equivalente al pagamento, che faranno; e la medeſima ſarà ricevuta nell' acquiſto de' ſuddetti beni.

Art. 10. Il Noſtro Miniſtro delle Finanze è incaricato dell' eſecuzione del preſente Decreto.

Segnato = GIUSEPPE

Per lo RE
Il Conſigliere di Stato Segretario di Gabinetto
Segnato = Ferri Pisani.

DECRETO organico dell' Amministrazione generale de' Demanj

De' 31. Luglio 1806.

Estratto dalle minute della Segreteria di Gabinetto.

GIUSEPPE NAPOLEONE

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA; PRINCIPE FRANCESE, E GRAND' ELETTORE DELL' IMPERO ec.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze, abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

§. I.

Amministrazione Generale.

ART. 1. L' Amministrazione de' Demanj comprende i beni allodiali; il Monte Borbonico; tutti i beneficj di Regio Padronato; i Vescovadi, ed altri beneficj vacanti; le Abbazie devolute; lo Stato di Sora; i Boschi, e Foreste di Real Dominio; ed in generale tutti gli altri beni, che per qualsivoglia titolo ci appartengono, o ci possono appartenere, e qualunque sia l'amministrazione, sotto la quale si trovano.

ART. 2. Sono eccettuati, e rimangono sotto la dipendenza del nostro Ministro di Casa Reale: Venafro; Caserta colle sue dipendenze di Valle, Durazzano, Carditello; Persano, colle sue dipendenze di Serre, Postiglione, e Controne; Portici, e Real Favorita; Castellamare; Capodimonte; Astroni, e Fusaro; l'isola di Procida; Case Cave, e lago d'Ischia; Palazzo Reale per le Regie Segreterie; Real Palazzo

lazzo a Posilipo; Casino al Chiatamone; fabbrica del Real Museo; casa adjacente al medesimo Museo detta di Mirengo; magazini al ponte della Maddalena; Real Casa in portici per uso della manifattura de' nastri; Pompeja; Ercolano; Pesto; antichità in Pozzuoli; e tutti i beni dell' Ordine Costantiniano di Regia nomina.

Art. 3. Saran tenuti di render conto all' amministrazione generale de' demanj tutti gli Amministratori de' luoghi pii, Cappelle, e fondazioni laicali; essi continueranno nell' amministrazione di tali beni fino a tutto il mese di Decembre prossimo, se prima non son venduti; se non sono venduti a quest' epoca, saranno amministrati come gli altri beni dello Stato.

Art. 4. Il Territorio del Regno sarà diviso fra gli Amministratori.

Art. 5. Questa divisione sarà fatta dal Direttor Generale, che la sottometterà all' approvazione del Ministro delle Finanze.

Art. 6. Il Direttor Generale avrà la corrispondenza co' suoi principali subordinati: Esso travaglierà col Ministro delle Finanze; in caso d' impedimento sarà supplito dall' Amministratore, nella di cui commessa si troverà la Città di Napoli.

Art. 7. I poteri del Direttor Generale rispetto agli Agenti subordinati consistono nel dare gli ordini, e spiegazioni necessarie per l'esecuzione delle leggi, de' regolamenti, e decreti di Sua Maestà, delle istruzioni, e decisioni del Ministro delle Finanze.

Art. 8. Quando le circostanze faran sentire il bisogno di nuove regole per l' amministrazione, il Direttor Generale ne farà la proposizione al Ministro delle Finanze, che l'approverà, se vi è luogo, o farà il suo rapporto a Noi.

Art. 9.

Art. 9. Il Direttor Generale ſottoporrà il quadro delle ſpeſe dell' amministrazione al Ministro delle Finanze, che prenderà i noſtri ordini.

Art. 10. La corriſpondenza del Direttor Generale coi ſubordinati, e gli ordini ch' eſſo potrà dar loro, avranno per oggetto principale di aſſicurare, e migliorare gl' introiti, e le rendite; di ſtabilire, e mantenere l' ordine della contabilità; di obbligare i Ricevitori, o Economi a dargli eſattamente avviſo delle percezioni di danaro, egualmente che al Miniſtro di Finanze, che farà verſare immediatamente nel Teſoro pubblico i fondi, de' quali non aveſſe già diſpoſto nelle mani de' ricevitori.

Art. 11. Il Direttor Generale formerà in ogni trimeſtre uno ſtato generale del prodotto delle riſcoſſioni, e lo rimetterà al Miniſtro delle Finanze.

Art. 12. Eſſo renderà conto dello ſtato, dell' andamento, delle particolarità, e de' riſultati dell' amministrazione, ogni volta, che il Miniſtro lo domanderà.

Art. 13. Eſſo indicherà al Miniſtro di Finanze le perſone, che crederà atte a riempire gl' impieghi di Direttore, e Verificatore. Le nomine ſaranno propoſte al RE dal Miniſtro delle Finanze. Il Direttore Generale nominerà gl' impieghi inferiori coll' approvazione del Miniſtro delle Finanze.

Art. 14. Ciaſcuno degli Amministratori farà ſeparatamente rapporto degli affari correnti al Direttor Generale. Eſſi veglieranno alla pronta ſpedizione de' medeſimi, ed alla redazione delle lettere, o ordini, che ſaran preſentati alla ſottoſcrizione del Direttor Generale.

Art. 15. Gli Amministratori ſi uniranno in Conſiglio ſotto la Preſidenza del Direttor Generale per diſcutere gli affari, che queſti avrà giudicato oppor-

portuno di ſottomettere alla diſcuſſione , i progetti pe' miglioramenti , che gli Amminiſtratori , o il Direttor Generale avrebbero a proporre nell' amministrazione de' Demanj , i carichi , clauſole , e condizioni degli affitti da farſi , le regole generali , e particolari da preſcriverſi per l' apprezzo , ed alienazione de' beni , che ſono in vendita . Su queſte materie la deciſione appartiene al Direttore , eccetto i caſi , in cui eſſo deve riferirne al Miniſtro delle Finanze , o prendere la ſua approvazione .

ART. 16. Gli Amminiſtratori ſi uniranno in Conſiglio ſotto la Preſidenza del Direttor Generale per eſaminare i reclami degl' impiegati , e dei debitori , ſiccome pure gli affari contenzioſi , che il Governo potrebbe avere a ſoſtenere , onde decidere , ſe vi è luogo a ſeguirli o ad abbandonarli .

§. 2.

Amminiſtrazione particolare nelle Provincie .

ART. 17. Vi ſarà un Direttore per ciaſcheduna Provincia , che avrà ſotto i ſuoi ordini de' Verificatori ambulanti , e degli Economi Regj , de' quali il numero , la reſidenza , ed il Diſtretto ſaran fiſſati con un decreto ulteriore .

ART. 18. I Direttori ſaran diviſi in tre Claſſi ; tutti avranno le ſteſſe attribuzioni , ma il trattamento di ciaſcuna Claſſe ſarà graduato .

ART. 19. I Direttori terranno un regiſtro di corriſpondenza col Direttor Generale , ed un altro coi loro ſubordinati .

ART. 20. Eſſi faranno la viſita generale nel loro Diſtretto nel meſe di Ottobre , e di Novembre di ogni anno .

ART. 21. In queſta viſita annuale eſſi ſi aſſicureran-

reranno dell' eſattezza de' rapporti de' Verificatori, della loro attività, e della loro capacità. Eſſi eſamineranno la contabilità degli Economi Regj, ed il modo con cui tengono i loro regiſtri. Si faran render conto dello ſtato, de' beni, e delle rendite, de' mezzi di ottenere de' miglioramenti, e dell' economia, e di diminuire i peſi di ogni genere; della ſolvibilità, e dell' eſattezza degli affittuarj, e delle loro ſicurtà. Eſſi formeranno uno ſtato eſatto delle quantità de' grani, ed altre derrate raccolte ne' beni non affittati. S' informeranno de' mezzi di venderli con vantaggio; invieranno ſucceſſivamente al Direttor Generale i rapporti su i riſultati della loro viſita, e nel tempo di queſta ſaran ſuppliti dal Verificatore, che il Direttor Generale deſignerà a queſt' effetto.

Art. 22. Eſſi ſpediranno de' Mandati per coſtringere al pagamento gli Economi in ritardo. Eſſi aſſiſteranno, e difenderanno gl' intereſſi dell'Amministrazione ſulle iſtanze portate dinanzi ai Tribunali.

Verificatori,

Art. 23. I Verificatori avranno una reſidenza fiſſa per la corriſpondenza, ma eſſi ſono eſſenzialmente ambulanti. Eſſi devono avere un cavallo; faranno almeno quattro viſite generali in ogni anno, oltre le viſite ſtraordinarie; corriſponderanno col Direttore, e riceveranno, ed eſeguiranno i ſuoi ordini. Se eſſi hanno delle lagnanze da fare contro di lui, potranno ricorrere al Direttor Generale.

Art. 24. Terranno un regiſtro di corriſpondenza, ed un altro di Viſita.

Art. 25. Verificheranno, e firmeranno i regiſtri degli Economi, e ſotto-Economi. Formeranno ſtati doppj d' introito, e di ſpeſa, de' quali l' uno

reſte-

reſterà nelle mani dell' Economo , o ſotto-Economo , e l' altro ſarà inviato al Direttore colle carte giuſtificative , e col loro parere ragionato su di ciaſcuno Articolo . Il Direttore lo traſmetterà al Direttor Generale col proprio parere , dopo averne fatto far copia da reſtare preſſo di lui .

ART. 26. I Verificatori daranno le note ſul diſimpegno , la moralità , e la capacità degli Economi , e ſotto-Economi .

Economi Regj .

ART. 27. Gli Economi Regj eſigeranno il prodotto de' noſtri Demanj , che ſaran ſituati nel loro Diſtretto ; eſſi ne pagheranno i peſi dovuti , o autorizzati , e faranno le iſtanze neceſſarie contro i Debitori moroſi .

ART. 28. Eſſi forniranno nel termine di giorni otto , a datare dalla loro iſtallazione , una cauzione in beni immobili , liberi da ogni ipoteca , che verrà determinata dal Direttor Generale .

ART. 29. Queſta cauzione ſarà accreſciuta ſubito che l' introito annuale ſi avanzerà ad un terzo più di quello , che ha ſervito di baſe .

ART. 30. Al principio di ogni meſe eſſi invieranno al loro Direttore riſpettivo lo ſtato generale delle riſcoſſioni , e delle ſpeſe del meſe precedente .

ART. 31. Fra il primo , ed il 15. di Dicembre di ciaſcun anno eſſi preſenteranno il conto della loro geſtione , e delle loro ſpeſe cò documenti giuſtificativi , il qual conto ſarà precedentemente eſaminato , e verificato dal Verificatore , e viſtato dal Direttore .

ART. 32. Eſſi pagheranno l' intero reſiduo di ſaldo , ſalva la liquidazione ; non ſaranno diſpenſati da tal pagamento ſotto preteſto di ritardo per parte

te degli Affittuarj, o Debitori. Ciocch' è esigibile, è supposto incassato dall' Economo ne' quindici giorni, che seguono la scadenza, ed esso deve passarlo in introito all' Amministrazione.

Art. 33. Gli Economi non potranno fare alcuna spesa per riparazioni, o miglioramenti, che dietro l' ordine, e l' autorizzazione del Direttore Generale. Se il caso è urgente, e la spesa è modica, basterà l' autorizzazione provvisoria del Direttore, dietro al parere del Verificatore, salvo a provvedersi subito dinanzi al Direttor Generale, per avere la sua approvazione.

Art. 34. Otto mesi prima che spirino gli affitti, l' Economo Regio proporrà al Direttor Generale un progetto di patti, clausole, e condizioni per la loro rinnovazione. Questo progetto sarà discusso in Consiglio d' Amministrazione: Esso sarà deliberato, e rinviato all' Economo, che sarà procedere alla subasta dietro gli affitti, ed in presenza del primo Magistrato del Luogo, e del Verificatore, se è possibile, i quali sottoscriveranno il processo verbale. L' aggiudicazione non ha luogo, che dopo l' approvazione del Direttor Generale deliberata in Consiglio di Amministrazione.

Art. 35. E' proibito ad ogni Economo, sotto pena di privazione d' impiego, e di esser tradotto davanti ai Tribunali come prevaricatore, di ricevere regali, e d' interessarsi direttamente, o indirettamente negli affitti, che essi sono incaricati di fare.

Art. 36. Le costruzioni, e riparazioni degli edifizj, di qualunque genere, allorchè la spesa non deve eccedere cinquanta ducati, saranno fatte economicamente dall' Economo, sotto la vigilanza del Verificatore, salvo il renderne conto; e nel caso

contrario, esse sono aggiudicate al ribasso nelle forme amministrative, sopra un piano, o stato estimativo.

Art. 37. Subito che un Beneficio vacherà, l' Economo Regio del Distretto ne prenderà la gestione. Esso ne preverrà il Verificatore, ed il Direttore ne' tre primi giorni. Questi ne avviserà il Direttor Generale.

Art. 38. Nei quindici giorni l' Economo invierà al Direttore uno stato, 1. De' Beni appartenenti al Beneficio, 2. del loro prodotto, distinguendo que' beni che sono in affitto, da quelli, che sono in Amministrazione, 3. de' loro pesi. Esso vi aggiungerà una Nota circonstanziata per ciaschedun Articolo, onde il Direttor Generale possa distinguere ciò ch' è legittimo, e fondato, da ciò ch' è abusivo, e senza titolo. Il Direttore invierà fra un mese tale stato al Direttore Generale col suo parere ragionato su ciascun Articolo.

Art. 39. Gli Economi verseranno direttamente, ed a loro spese nel Tesoro pubblico il prodotto delle riscossioni.

Art. 40. Essi avranno de' sotto-Economi, che sceglieranno, e pagheranno, de' quali saranno responsabili, che saranno, com' essi, sotto gli ordini, e la vigilanza degli Agenti dell' amministrazione. I sotto-Economi riceveranno la loro commessione dal Direttor Generale.

Trattamenti, e Rimesse.

Art. 41. I Direttori di prima classe goderanno di un trattamento fisso di annui ducati —— 1000
Quelli di seconda classe, di duc. —— —— 800
Quelli di terza classe, di duc. —— —— 600

I Ve-

I Verificatori, di duc. ——————— 500.
Compreſe le ſpeſe di officina, di pigione, ed altre.

Gli Economi avranno ſugl' introiti lordi un diritto di ritenuta, che verrà fiſſato quanto prima. Mediante queſto, eſſi non potranno reclamare alcuna ſpeſa di geſtione, di officina, ed altre, nè per loro, nè per i loro ſotto-Economi.

Art. 42. I Direttori, i Verificatori, e gli Economi avranno inoltre diritto, ſiccome gli altri Impiegati dell' Amminiſtrazione, ad una rimeſſa ſulla totalità de' prodotti netti, la quale ſarà da Noi determinata in tutti gli anni.

Art. 43. I Direttori, e Verificatori avranno una indennità, pel tempo della loro Viſita, equivalente alla metà del loro trattamento fiſſo.

Diſpoſizioni generali.

Art. 44. E' proibito ai Direttori, Verificatori, ed Economi Regj di aſſentarſi da' loro riſpettivi Diſtretti ſenza il permeſſo del Direttor Generale.

Art. 45. I permeſſi di più di otto giorni porteranno, pel tempo eccedente, la perdita del ſoldo fiſſo riſpetto ai Direttori e Verificatori ambulanti; e quanto agli Economi, il Direttor Generale è autorizzato a pronunziare una ritenzione ſul di loro diritto di eſazione proporzionata al tempo, che è durata l' aſſenza. Il montante di queſto è portato in debito ſul loro conto.

Art. 46. Il Direttor Generale può ſoſpendere, e rimpiazzare provviſoriamente un Impiegato, e proporre anche al Miniſtro la ſua privazione d' impiego, ſecondo la gravità delle circoſtanze.

Art. 47. Gl' Impiegati delle Amminiſtrazioni ſop-

preſſe ſaranno meſſi in attività, per quant'è poſſibile, nell' Amminiſtrazione de' Demanj. Coloro, che reſteranno ſenza impiego, riceveranno una indennità, che ſarà fiſſata da Noi ſullo ſtato formato a tal'effetto dal Miniſtro delle Finanze.

ART. 48. Il noſtro Miniſtro delle Finanze è incaricato della eſecuzione del preſente Decreto.

GIUSEPPE

Per lo RE
Il Conſigliere di Stato Segretario di Gabinetto
FERRI PISANI.

ARTICOLO ACCIUNTO.

Vi ſaranno preſſo l'Amminiſtrazione generale tre Iſpettori, i quali ſi recheranno da per tutto dove il biſogno, o l'utile del ſervizio lo eſiga.

Per copia conforme
Il Direttore Generale de' Demanj
CAVAIGNAC.

DECRETO, con cui si abbreviano i termini di decima e sesta nella vendita de' beni dello Stato.

De' 21. Agosto 1806.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA, PRINCIPE FRANCESE, E GRAND' ELETTORE DELL' IMPERO.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue.

I termini di Decima, e Sesta sono abbreviati a dieci, e venti giorni nella licitazione de' beni dello Stato, che son messi in vendita per le Nostre Leggi, o Decreti anteriori. Gl' Incontinenti son tolti.

Il Nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Segnato = GIUSEPPE

Per lo Re
Il Consigliere di Stato Segretario di Gabinetto
Segnato = FERRI PISANI.

LEGGE per facilitare la liquidazione, ed il pagamento de' Creditori dello Stato

De' 24. Agosto 1806.

GIUSEPPE NAPOLEONE

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA, PRINCIPE FRANCESE, E GRAND' ELETTORE DELL' IMPERO.

Volendo facilitare tanto la liquidazione, che il pagamento de' creditori dello Stato, e l' esecuzione della Nostra Legge del dì 2. Luglio,

Inteso il Nostro Consiglio di Stato, abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue.

ART. 1. Sarà immediatamente proceduto alla liquidazione, e verificazione generale di tutt' i crediti contro il pubblico Erario.

ART. 2. A misura, che un credito sarà liquidato, la Real Tesoreria rilascerà al Creditore rispettivo tante cedole per lo valore corrispondente al credito di ciascuno.

ART. 3. Le cedole saranno di 25. 50. 100. 500., e fino a 1000. ducati ognuna.

ART. 4. Se il credito liquidato sia tale, che non possa interamente pagarsi colle cedole per la rappresentazione fissata alle medesime, allora se il resto sia meno di ducati dodici e mezzo, sarà pagato in contanti al Creditore liquidato, se sia più di docati dodici e mezzo, il Creditore avrà una cedola di ducati venticinque, ed egli pagherà il restante in contanti al Tesoro pubblico.

ART. 5. Tutti i beni dello Stato, esclusi quegli addetti al servizio del medesimo, saranno esposti in ven-

vendita, a beneficio, e per ſoddisfazione de' Creditori ſuddetti.

Art. 6. Le cedole ſaranno ricevute in pagamento de' beni dello Stato, nella proporzione fiſſata dall' Art. 4. della Noſtra Legge del dì 2. Luglio proſſimo paſſato. Così la vendita, che la liquidazione ſarà fatta nello ſteſſo modo preſcritto in detta Legge, ſenza deduzione di peſi.

Art. 7. I Creditori, che non avranno impiegate le loro cedole nell' acquiſto de' beni ſuddetti, ſaranno ammeſſi a fare inſcrivere il loro capitale di credito in un libro, che ſarà chiamato *del Debito Pubblico*, alla ragione fruttifera del cinque per cento.

Art. 8. A miſura che i poſſeſſori di cedole verranno inſcritti nel libro del Debito Pubblico, le cedole verranno loro cambiate contro un titolo, che giuſtificherà la loro inſcrizione.

Art. 9. Le cedole diſtribuite ai Creditori dell'impreſtito ordinato colla Legge del dì 18. Luglio, ſaranno a libera ſcelta di eſſi, ammeſſe all'acquiſto de' Beni ſuddetti, ſenza derogarſi alla Legge ſuddetta.

Vogliamo, e comandiamo, che queſta Noſtra Legge ſi pubblichi colle rituali ſollennità, non ſolo ne' luoghi ſoliti di queſta Capitale, ma anche ne' ſuoi Borghi, e Caſali, e nelle Provincie del Regno, da Noi ſottoſcritta, e munita del Noſtro Suggello, e riconoſciuta dal Noſtro Miniſtro di Finanze, e viſta dal Noſtro Vice-Protonotario, e la di lui viſta autenticata dal Segretario della Noſtra Real Camera di S. Chiara.

GIUSEPPE

Tommaso Sanseverino.

LEGGE, con cui ſi regola la vendita de' beni dello Stato ordinata col decreto de' 2. luglio p. p.

De' 4. Settembre 1806.

GIUSEPPE NAPOLEONE

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI NAPOLI E DI SICILIA, PRINCIPE FRANCESE, GRAND' ELETTORE DELL' IMPERO ec.

Inteſo il Noſtro Conſiglio di Stato, abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto ſegue.

ART. 1. Le vendite ordinate col decreto dei 2. luglio ultimo ſcorſo, e quelle della ſteſſa natura, che potrebbero eſſere ordinate nell'avvenire, ſaranno fatte, e conſumate in preſenza dell' Intendente, e coll' intervento del Direttore de' Demanj della Provincia, nella quale i beni ſon ſituati, in due ſeſſioni d' incanto, ad otto giorni d' intervallo l' una dall' altra.

ART. 2. Le vendite de' beni eſiſtenti nella Provincia di Napoli, e in quella di Terra di Lavoro, e de' due Principati, ſaranno fatte nella Città di Napoli, in preſenza dell' Intendente della Provincia di Napoli.

ART. 3. I termini di Decima, e di Seſta reſtan fiſſati, com' è preſcritto col Noſtro Decreto de' 21. Agoſto proſſimo paſſato.

ART. 4. L'Amminiſtrazione de' Demanj annunzierà per mezzo di affiſſi, il giorno della prima ſeſſione d' incanto, almeno dieci giorni prima, indicando i beni meſſi in vendita, unitamente al loro apprezzo, o alla loro rendita, ſalve le deduzioni ordinate coll' Articolo 2. del Decreto de' 2. Luglio.

ART. 5.

Art. 5. Queſti affiſſi avranno luogo a Napoli, e nella Provincia, nella quale i beni ſon ſituati.

Art. 6. Gl' Incanti ſaranno ricevuti ſulla totalità, e ſulle parti degli oggetti compreſi in un ſolo corpo di proprietà, e in un medeſimo apprezzo, e ſe al momento dell' aggiudicazione definitiva la ſomma degl' Incanti ſeparati equivaglia l' Incanto fatto ſulla totalità, i beni ſaranno di preferenza aggiudicati ſeparatamente.

Art. 7. Non s' ammetteranno aumenti d' offerta ſugl' Incanti, s' eſſi non ſono di cinque ducati, quando l' oggetto ſarà di cento, fino a mille ducati; di 25. ducati, quando l' oggetto ſarà di mille, a diecimila; e finalmente di cento ducati, quando l' oggetto paſſerà diecimila ducati.

Art. 8. L' aggiudicazione non ſarà definitiva, che quando un' ultima candela ſarà ſtata acceſa, e ſi ſarà ſpenta, ſenza che ſia ſtato offerto verun' aumento.

Le candele dovranno durare almeno quattro minuti, e ſpegnerſi da ſe.

Art. 9. La vendita eſſendo così conſumata, l' aggiudicatario, ſulla preſentazione della quietanza del Ricevitore dei Demanj, che conteſterà il pagamento delle ſomme dovute, riceverà una ſpedizione in forma del proceſſo verbale dell' aggiudicazione definitiva, la quale gli terrà luogo d' atto di poſſeſſo, e di titolo di proprietà; ſalvo al medeſimo aggiudicatario di ridurlo in pubblico ſtrumento, purchè ne paghi le ſpeſe.

Art. 10. I proceſſi verbali d' incanto ſaranno fatti in doppio originale, di cui l' uno ſarà depoſto agli Archivj dell' Intendenza, e l' altro in quelli dell' Amminiſtrazione dei Demanj.

Art. 11.

ART. 11. Tutte le leggi contrarie alle disposizioni della presente sono abolite.

Vogliamo, e comandiamo, che questa Nostra Legge si pubblichi colle rituali sollennità, non solo ne' luoghi soliti di questa Capitale, ma anche ne' suoi Borghi, e Casali, e nelle Provincie del Regno, da Noi sottoscritta, e munita del Nostro Suggello, e riconosciuta dal Nostro Ministro di Finanze, e vista dal Nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della Nostra Real Camera di Santa Chiara.

GIUSEPPE

TOMMASO SANSEVERINO.

Digitized by Google

Dispaccio del Miniſtro delle Finanze concernente la liquidazione delle partite di Fiſcali, Adoe ec.

De' 10. Settembre 1806.

Sul dubbio in cui ſono la maggior parte de' creditori del pubblico Erario, cioè se la legge de'24. Agoſto, comprenda ancora la liquidazione delle partite di Fiſcali, Adoe, carte di vecchio conto impiegate sulla Decima generale, su quella de' particolari, o propria, e per compenſo degli effetti dei luoghi pii titolari venduti *ſub haſta*, e reluizioni di cenſi, avendo la Commiſſione della liquidazione del debito pubblico raſſegnato in propoſito un foglio di riſchiarimento di tal dubbio, per ſignificarlo a tutti affiſſo in ſtampa ne' luoghi ſoliti di queſta Capitale, ed altri luoghi, S. M. l' approva, e ne permette la pubblicazione. E nel Real Nome lo preſcrivo a V. E., affinchè la detta Commiſſione ne diſponga l'adempimento.

Principe di Bisignano

Signor Marcheſe Acquaviva.

DECRETO, con cui si accorda a' creditori dello Stato non ancora liquidati, di poter concorrere, pendente la loro liquidazione, alla compra de' beni posti in vendita, mediante un certificato della Commessione di liquidazione, col quale si dichiari essere eglino creditori dello Stato; permettendosi inoltre a' compratori di pagare il prezzo in dodici rate uguali mensuali, colle proporzioni ordinate dalla legge de' 2. Luglio corrente anno.

De' 12. Settembre 1806.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Udito il rapporto del Nostro Ministro di Finanze, abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

ART. 1. Affine di facilitare, e render più sollecita la vendita de' beni dello Stato, a tutti i creditori di esso, dei quali non sarà ancora fatta la liquidazione, e che vorranno concorrere alla compra di detti beni posti in vendita, pendente la liquidazione de' loro crediti sarà rilasciato dalla Commessione della liquidazione un certificato, col quale sia dichiarato esser essi creditori dello Stato, il che ottenuto, potranno concorrere alla compra de' beni suddetti.

ART. 2. E' permesso a coloro, a cui benefizio resti la compra di un fondo, del quale a tenore della Legge de' 2. Luglio corrente anno, dovrebbesi fare il pagamento per tre quarte parti in cedole;

dole, e l'altra quarta parte in contanti, pagare colla ſteſſa proporzione ordinata in detta Legge in dodici rate uguali menſuali, così per le cedole, che per lo contante. Dovranno però nell'atto del poſſeſſo verſare nel teſoro pubblico tante obbliganze di pagamenti menſuali corriſpondenti alle compre, che fanno.

Il Noſtro Miniſtro di Finanze è incaricato dell'eſecuzione del preſente Decreto.

GIUSEPPE

Per lo RE
Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

Legge, con cui si abolisconо tutti i vincoli di fedecommesso sopra i crediti contro lo Stato; e si assegnano i termini de' pagamenti del prezzo de' beni dello Stato, esposti in vendita.

De' 27. Settembre 1806.

GIUSEPPE NAPOLEONE

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA, PRINCIPE FRANCESE, E GRAND' ELETTORE DELL' IMPERO ec.

Visto il rapporto del nostro Ministro delle Finanze: udito il nostro Consiglio di Stato, abbiam' ordinato, ed ordiniamo quanto siegue:

Art. 1. Tutt' i vincoli di majòrascato, e di ogni altra sostituzione fedecommessaria di qualunque nome, e natura, costituiti sull' adoe, sulle partite di fiscali, o di arrendamenti, tanto di Regia Corte, quanto di Città, su gl' impieghi dell' estinte carte bancali sopra la decima generale o particolare, e su di qualunque altro credito contro lo Stato, sono aboliti.

Art. 2. I vincoli d' ipoteche, o di assegnamenti sopra tutti gli anzidetti cespiti, restano salvi, a tenore dell' art. 8 della nostra legge de' 2 di Luglio.

Art. 3. I pagamenti della quarta parte del prezzo de' beni esposti in vendita, da eseguirsi in numerario effettivo a tenore dell' anzidetta legge de' 2 di Luglio, saranno adempiti in rate mensuali, ed eguali, colle seguenti dilazioni:

Se l' intero prezzo non eccederà la somma di ducati 50 mila, fra il termine di un anno.

Oltre

Oltre i ducati 50 mila fino a 100 mila, fra due anni.

Al di là de' ducati 100 mila fino a 200 mila, fra lo ſpazio di tre anni.

E finalmente tra anni 4 a qualunque ſomma maggiore di ducati 200 mila aſcenderà il detto prezzo.

ART. 4. Tutti gli acquirenti, che ſi troveranno, in virtù dell' articolo precedente, compreſi nel numero degli autorizzati a compire il pagamento della quarta parte del prezzo in un tempo maggiore di un anno, dovranno, queſto decorſo, corriſpondere al Regio Erario ſulla ſomma reſiduale l' annuo intereſſe del cinque per 100 a ſcalare, ammettendoſi nel pagamento di detto intereſſe la compenſazione di quelli, che foſſero agli acquirenti dovuti come poſſeſſori di arrendamenti.

ART. 5. La quarta parte del prezzo da numerarſi in danaro effettivo potrà per metà eſſer pagata in derrate, valutabili dal Miniſtro delle Finanze al prezzo corrente del mercato principale di quella Provincia, in cui ſaranno poſti i beni acquiſtati, e all' epoca della ſcadenza aſſegnata a' pagamenti menſuali.

ART. 6. Tutti gli arrendamenti di proprietà de' Monaſteri ſoppreſſi, del Monte Borbonico, dell' Azienda de' Geſuiti, del Monte Frumentario, e de' Fondi di Separazione, ſaranno liquidati ſecondo la forma fiſſata dalla legge del dì 2 di Luglio proſſimo paſſato, e convertiti quindi in cedole ammeſſibili all' acquiſto de' beni dello Stato.

ART. 7. Il pagamento delle reſtanti tre quarte parti del prezzo in cedole, che, ſecondo il noſtro Real Decreto de' 12 di queſto meſe, dovrebbe adempirſi tra un anno in dodici eguali rate menſuali,

ſuali , potrà farſi negli ultimi ſei meſi dell' anno , che comincerà dal dì dell' aggiudicazione del fondo, in ſei rate eguali ; diſpenſando Noi alla eſibizione del certificato , richieſta coll'articolo primo dell'anzidetto Decreto de' 12 del corrente meſe .

ART. 8. Vien permeſſo di concorrere alle compre de' beni dello Stato ai noſtri Miniſtri , ed a tutti gli Officiali Regj , derogando ſopra di ciò a favor loro a qualunque contraria diſpoſizione eſiſtente ; ad eccezione però degl' Intendenti delle Provincie riguardo a que' fondi , alla di cui vendita eſſi preſiederanno .

Vogliamo , e comandiamo , che queſta noſtra Legge da Noi ſottoſcritta , e munita del noſtro ſigillo , ſi pubblichi coll' ordinarie ſollennità per tutto il Regno , per mezzo delle Autorità , cui appartiene ; le quali dovranno regiſtrarla , ed aſſicurarne l' adempimento .

Il noſtro Segretario di Stato è ſpecialmente incaricato di vegliare alla ſua pubblicazione .

GIUSEPPE

Il Segretario di Stato F. RICCIARDI .

ESTRATTO della legge degli 8. Novembre 1806. per la contribuzione fondiaria .

ART. 3. Verrà accordata un' indennità per quei beni, che potrebbero eſſere ſtati venduti dallo Stato a condizione , che ſiano eſenti da qualche contribuzione . L' importo di queſta indennità farà parte del debito pubblico .

Di-

Dispaccio concernente l' attraſſo delle partite d' Arrendamenti

De' 19. Novembre 1806.

Sul dubbio, che la Commiſſione della liquidazione del debito pubblico ha promoſſo in ſua rimoſtranza de' 17. ſtante circa la liquidazione delle partite di Arrendamenti, per l' eſpreſſione di *arretrato* uſata nella legge de' 2. Luglio ſcorſo, ſe debba intenderſi l' attraſſo di partite dal primo Gennaro, o daì 14. Febraro di queſto anno; reſcrivo di Real ordine a V. E. per intelligenza, e regola della Commiſſione, che l' eſpreſſione di arretrato uſata nella ſuddetta legge de' 2. Luglio, comprende l' attraſſo di partite dal primo Gennaro.

Principe di Bisignano

Sig. Marcheſe Acquaviva.

DECRETO, con cui ſi ordina il pagamento di un trimeſtre di frutti degli arrendamenti in cedole da valere come contante nel pagamento de' beni dello Stato.

De' 16. Decembre 1806.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Volendo per quanto è in Noi ſoddisfare al pagamento del debito pubblico,

Sul rapporto del noſtro Miniſtro di Finanze, inteſo il noſtro Conſiglio di Stato, abbiamo decretato, e decretiamo quanto ſiegue.

ART. 1. Nel corſo del preſente, e del futuro meſe, ſarà pagato un trimeſtre di frutti dovuti agli antichi poſſeſſori di Arrendamenti, in altrettante cedole emeſſe per gli Arrendamenti, di proprietà de' Monaſteri recentemente ſoppreſſi, le quali ſaran ricevute come danaro contante nel pagamento de' beni dello Stato.

ART. 2. Il noſtro Miniſtro delle Finanze è incaricato della eſecuzione del preſente Decreto.

GIUSEPPE

DECRETO, con cui ſi preſcrive, che il terzo, dovuto agli antichi poſſeſſori degli arrendamenti, venga pagato in contanti, e non in cedole.

De' 2. Gennaro 1807.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA

Viſto il rapporto del noſtro Miniſtro delle Finanze, abbiamo decretato, e decretiamo quanto ſiegue.

ART. 1. Il terzo dovuto agli antichi poſſeſſori degli arrendamenti, del quale col noſtro decreto de' 16. Dicembre ſcorſo abbiamo ordinato il pagamento, ſarà pagato in contanti, e non in cedole.

ART. 2. Il noſtro Miniſtro delle Finanze è incaricato della eſecuzione del preſente decreto.

Firmato = GIUSEPPE

Da parte del RE
Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

Dispaccio per la liquidazione de' creditori de' Demanj

De' 9. Gennaro 1807.

Dovendoſi per eſecuzione di Regal Diſpaccio de' 5. Dicembre ſcorſo verſare il prodotto di tutte le riſcoſſioni de' Demanj direttamente al Teſoro pubblico, ed in conſeguenza tutt' i Creditori su di eſſi dovranno farſi liquidare, per indi eſſere pagati dallo ſteſſo Teſoro pubblico; prevengo di Real ordine a V. E., che la Commiſſione della liquidazione del debito pubblico ſi riceva tutte le reclamazioni di pagamenti, che le ſaranno inviate da M. Cavaignac.

Rœderer

Al Signor Marcheſe Acquaviva.

LEGGE concernente gli assegnatarj, e subassegnatarj delle partite di credito contro lo Stato, e la circolazione libera delle dette partite.

De' 18. Marzo 1807.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA, PRINCIPE FRANCESE, GRAND' ELETTORE DELL' IMPERO ec.

Udito il nostro Consiglio di Stato, abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto siegue.

ART. 1. I Creditori conosciuti sotto nome di Assegnatarj, e Subassegnatarj, i quali vorranno che il loro credito sia liquidato, saran tenuti di presentare la loro dimanda al Direttor generale della liquidazione del debito pubblico nel termine di tre mesi, da contare dal giorno della pubblicazione della presente legge.

ART. 2. In tal caso il capitale del loro credito sarà liquidato dietro la liquidazione generale del corpo, di cui son creditori, alla ragione fissata nell' articolo 6. della legge del dì 2. di luglio ultimo scorso, e saran loro liberate le cedole corrispondenti.

ART. 3. In mancanza, per parte de' suddetti assegnatarj, e subassegnatarj, di presentare la loro dimanda nel detto termine; le porzioni assegnate saran liquidate in testa a' creditori immediati dello Stato, ed aggiunte al loro credito; dando loro libere le cedole corrispondenti; In tal caso però non si darà luogo alla rescissione del contratto fra il debitore, ed il creditore, semprecchè sia dato a quest' ultimo un eguale assegnamento sopra un altro fondo del debitore medesimo.

ART.

ART. 4. Le disposizioni della presente legge non sono applicabili a' creditori assegnatarj, o subassegnatarj del Corpo della Città di Napoli, de' Luoghi Pii, e Monasteri soppressi, o degli altri Corpi morali, a' cui diritti lo Stato è succeduto; i quali saranno liquidati come creditori immediati del medesimo.

ART. 5. Non sarà ricevuta, nè ammessa opposizione veruna alla liberazione, e traslazione delle partite di credito, registrate nel gran libro del debito pubblico, nè contro il pagamento de' frutti annuali di esse.

Vogliamo e comandiamo, che questa Nostra legge da Noi sottoscritta, e munita del Nostro sigillo, si pubblichi colle ordinarie sollennità per tutto il Regno, per mezzo delle Autorità, cui appartiene, le quali dovranno registrarla, ed assicurarne l'adempimento.

Il Nostro Segretario di Stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

GIUSEPPE

Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

Dispaccio del Miniſtro della Giuſtizia, affinchè i poſſeſſori delle rendite pubbliche non ſiano moleſtati

De' 20 Marzo 1807.

Uniformemente alla riſoluzione ſcritta di proprio pugno, e mandata da S. M., perchè ſi diano le iſtruzioni a' Tribunali, onde li poſſeſſori delle rendite pubbliche non ſiano moleſtati da' creditori, a' quali ſi trovano di averle aſſegnate, ordina quanto ſiegue.

1. Si ſoſpenda di procedere ad iſtanza de' creditori, nè ſi moleſtino i loro debitori, qualora quelli voleſſero agire, o aveſſero agito contro de' medeſimi per eſſer mancato l'aſſegnamento loro fatto ſulle partite d'arrendamenti, di adoe, di fiſcali, e di altri diritti aggregati al teſoro pubblico.

2. Tal ſoſpenſione abbia luogo fino a nuovo ordine.

3. I Preſidenti de' riſpettivi Tribunali della Capitale, il Commeſſario della Campagna, e le Udienze Provinciali ſono incaricati dell'eſecuzione delle preſenti iſtruzioni per la parte, che loro concerne, e di paſſarne il corriſpondente avviſo a tutti i funzionarj di giuſtizia, che dipendono da eſſi.

DECRETO, con cui ſi ordina, che i creditori della paſſata Corte non vengano ammeſſi alla liquidazione ordinata colla legge de' 24. Agoſto 1806., riſerbandoſi il giudizio di tali crediti, dopo che ſaranno ſtati liquidati i Creditori dello Stato.

De' 14. Aprile 1807.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Viſto il rapporto del noſtro Miniſtro delle Finanze, abbiamo decretato, e decretiamo quanto ſiegue.

ART. 1. I Creditori dell' antica Corte per motivi di varj ſervigj, d' impreſtiti, ſomminiſtrazioni, vendite, attraſſi di ſoldi, e di penſioni, lavori, ed opere fatte per eſſa non ſaranno ammeſſi alla liquidazione ordinata dalla legge de' 24. Agoſto 1806.

ART. 2. Ci riſerbiamo di pronunziare su i crediti di queſto genere dopo la liquidazione di quelli, che ſono ſtati contratti dopo il dì 15. Febraro 1806., o che ſono ſtati ammeſſi alla liquidazione in virtù di noſtre leggi, o decreti particolari.

ART. 3. Il Noſtro Miniſtro delle Finanze è incaricato della eſecuzione del preſente Decreto.

Firmato = GIUSEPPE

Da parte del RE
Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

DECRETO, con cui ſi limita la moratoria accordata ai creditori dello Stato verſo gli aſſegnatarj delle partite de' loro crediti.

De' 15. Giugno 1807.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

VIſto il rapporto del noſtro Miniſtro di Giuſtizia; Udito il noſtro Conſiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo quanto ſiegue:

ART. 1. La ſoſpenſione di ogni procedimento contro i poſſeſſori di arrendamenti, e di altri diritti incorporati al pubblico teſoro, ad iſtanza de' creditori aſſegnatarj ſu i diritti medeſimi, ſino a noſtro nuovo ordine accordata in data de' 25. del proſſimo ſcorſo marzo, non oltrepaſſerà il termine preciſo di altri tre meſi, decorrendi dalla data del preſente decreto.

ART. 2. La detta ſoſpenſione non ſarà di oſtacolo ai creditori, che hanno dato danaro per compra, o ricompra, edificazione, o rifazione de' beni, perchè poſſano far uſo di loro ragione a norma della legge.

ART. 3. Pei creditori alimentarj il Magiſtrato darà quelle provvidenze, che la prudenza, e le particolari circoſtanze ſuggeriranno.

ART. 4. Il noſtro Miniſtro di Giuſtizia è incaricato della eſecuzione del preſente decreto.

GIUSEPPE

Da parte del RE
Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

DECRETO concernente il pagamento dei ſtabilimenti di pubblica Beneficenza

De' 21. Giugno 1807.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Udito il noſtro Conſiglio di Stato, abbiamo decretato, e decretiamo quanto ſiegue:

ART. 1. A quegli Stabilimenti di pubblica Beneficenza, che ſono Creditori dello Stato, ſaranno dati in pagamento i cenſi, capitali, ed altre preſtazioni di ſimil natura, prima dovute ai Monaſteri ſoppreſſi, previa liquidazione di detti crediti.

ART. 2. Il noſtro Miniſtro di Finanze è incaricato della eſecuzione del preſente decreto.

Firmato GIUSEPPE

Da parte del RE
Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

DECRETO concernente gli Assegnatarj

De' 26. Agosto 1806.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Visto il rapporto del nostro Ministro di Finanze; Udito il nostro consiglio di Stato, abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

ART. 1. Sarà permesso ai consegnatarj degli Arrendamenti di pagare a loro assegnatarj, ed a questi di pagare a subassegnatarj l' interesse del loro debito in cedole fino al giorno della liquidazione dell'arrendamento. Avranno la stessa facoltà i creditori dello Stato per fiscali, adoe, carte bancali fino al giorno della liquidazione particolare del loro credito, purchè questa non ecceda il termine di sei mesi determinato dalla legge de' 14. Settembre 1807. Le frazioni degli interessi al di sotto di docati venticinque saran pagate in denaro.

ART. 2. Pel rimanente resta in pieno vigore la Legge de' 18. Marzo relativa agli assegnatarj e subassegnatarj delle partite di credito contro lo Stato.

ART. 3. I nostri Ministri di Giustizia e di Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

GIUSEPPE

Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

LEGGE contenente varj ſtabilimenti per aſſicurare, ed accelerar la eſtinzione del debito pubblico.

De' 14. Settembre 1807.

GIUSEPPE NAPOLEONE

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA, PRINCIPE FRANCESE, E GRAND' ELETTORE DELL' IMPERO ec.

Viſto il rapporto del noſtro Miniſtro di Finanze; Udito il noſtro Conſiglio di Stato; abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto ſiegue:

ART. 1. Il Miniſtro di Finanze prenderà gli eſpedienti opportuni, onde la liquidazione del debito pubblico ſia terminata in ſei meſi a contare da queſto giorno.

ART. 2. La vendita de' beni dello Stato ſarà conſumata nel 1808. Il quadro de' medeſimi beni da Noi ſtabilito, coll' indicazione di quelli che ſaran venduti in ciaſcun meſe, a cominciare dal 1. di Ottobre proſſimo fino al 30. Dicembre 1808., ſarà anneſſo alla preſente legge.

ART. 3. I beni ſaranno pagati in cedole nello ſpazio di ſei meſi, ed in rate uguali di meſe in meſe. La prima rata ſarà pagata al momento dell' acquiſto. Il quinto in contante è abolito.

ART. 4. Ogni poſſeſſore di cedole è ammeſſo a farne notare il montante nel gran libro del debito pubblico.

ART. 5. Il banco di Corte ſarà incaricato del pagamento degl' intereſſi del debito ſcritto nel gran libro, e della eſtinzione progreſſiva di queſto debito. Per queſt' effetto, eſſo avrà due caſſe diſtin-

te,

vender

INDICAZI		PROVINCIE	VALOR CAPITALE		TOTALI	
			696, 570	..	10, 650, 685,	30
di Separaz						
i di Sulmo	. .	Apruzzo Ultra	15, 458	30		
ffanti de' C	. .	Detta	62, 805	80		
elettini di	. .	Detta	1, 138	28		
i di S. Sev	. .	Detta	2, 904	..		
	. .	Detta	26, 279	40		
	. .	Detta	--- 960	30		
	Campo					
	. .	Detta	1, 151, 455	50		
etani di	. .	Detta	1, 488	..		
ofa di Ch	. .	Detta	1, 474	..		
i di Lecc	. .	Detta	--- 952	60		
ni di Tar	. .	Detta	4, 042	..		
ria di Ma	. .	Detta	1, 395	..		
i di Mes	. .	Detta	2, 515	..		
le' Caffine	. .	Detta	2, 759	..		
Graffano d	. .	Detta	2, 703	80		
tero di S.	. .	Detta	--- 234	..		
ali	. .	Detta	1, 110	..		
In Ama	. .	Detta	9, 538	60		
In Albi	. .	Detta	2, 289	20		
In Ajet	. .	Detta	1, 757	..		
In Paol	. .	Detta	1, 260	..		
In S. M	. .	Detta	2, 068	..		
In Mon	. .	Detta	2, 106	..		
In Fra	. .	Detta	1, 506	..		
In Ron	. .	Detta	--- 756	..		
In Men	. .	Detta	3, 191	40		
In Cuc	. .	Detta	3, 483	..		
In Car	. .	Detta	4, 767	40		
In Caf	. .	Detta	1, 880	..		
In Cer	. .	Detta	--- 988	..		
In Ter	. .	Detta	2, 497	60		
In Cal	. .	Detta	--- 671	20		
In Tor	. .	Detta	--- 504	..		
In S A	. .					
In S. F					1, 028, 469	20
In Scig						
In Scig						
In Scig						
	de' 27.					
	. .	Napoli	17, 600	..		
	. .	Detta	209, 000	..		
	. .	Terra di Lavoro	36, 000	..		
i Montec	. .	Detta	16. 500	..		
ell' Incor	. .					
i S. Gio			279, 100	..		
eliceto					12, 716, 006	28

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" - NAPOLI

Digitized by Google

te, di cui l'una sarà sotto il titolo di *cassa delle rendite*, e l'altra sotto quello di *cassa di ammortizzazione*. I governatori del banco ne diriggeranno soli l'operazione a norma delle nostre leggi, e decreti. Il nostro Ministro delle Finanze ne avrà solamente la sorveglianza, e l'ispezione.

Art. 6. A contare dal 1. Gennajo 1808., tutte le pubbliche contribuzioni saranno accresciute di un decimo, per lo pagamento degl' interessi del debito scritto nel gran libro. Il prodotto di questa tassa, sarà versato direttamente dai ricevitori nella *cassa delle rendite*. Se esso non fosse sufficiente al pagamento intiero delle rendite, vi sarà supplito sugl' introiti ordinarj del pubblico tesoro. La suddetta tassa finirà col debito.

Art. 7. Una somma annuale di 250 mila ducati, provenienti da' censi, ed altre rendite demaniali, il cui capitale non potrà essere alienato, sarà versata immediatamente da' ricevitori nella *cassa di ammortizzazione*.

Art. 8. Gl' interessi, dovuti dallo Stato, saranno pagati in cedole fino al giorno delle liquidazioni.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, e munita del nostro sigillo, si pubblichi colle ordinarie solennità in tutto il regno, per mezzo delle Autorità cui appartiene, le quali dovranno registrarla, ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Segretario di Stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

GIUSEPPE

Da parte del RE
Il Segretario di Stato F. Ricciardi.

Nominazioni de' Direttori delle Caſſe di Ammortizzazione, e delle rendite ec.

De' 18 Settembre 1807.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto ſiegue:

ART. 1. Il Principe di Biſignano, ed il Principe di Gerace fanno parte dell'Amminiſtrazione del Banco di Corte.

ART. 2. Il Principe di Biſignano è incaricato ſpecialmente di dirigere il ſervizio della Caſſa delle rendite.

ART. 3. Il Principe di Gerace è incaricato ſpecialmente di diriggere il ſervizio della Caſſa di Ammortizzazione.

ART. 4. Il Principe Pignatelli Cerchiara è incaricato ſpecialmente di diriggere il ſervizio del Banco.

Firmato = GIUSEPPE

Da parte del RE
Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

CIRCOLARE del Miniſtro delle Finanze ai Signori Principi Biſignano, Gerace, e Pignatelli, ed ai Signori Amminiſtratori del Banco di Corte, traſmettendoli il decreto de' 18. Settembre 1807.

De' 15. Settembre 1807.

IL RE volendo pagare eſattamente tutti i debiti dello Stato, e non trovando nei beni demaniali una riſorſa ſufficiente onde pervenire alla loro totale eſtinzione, ſi è veduto obbligato di aprire un Gran Libro del debito pubblico, e di coſtituire una rendita in favore di quella parte di Creditori, che egli non avrà potuto ſoddisfare altrimenti. Queſta neceſſità eſſendo riconoſciuta, S.M. ha voluto non ſolamente dare una ſicurezza pel pagamento delle rendite coſtituite, ma ha voluto dippiù che i Creditori aveſſero la perſuaſione di queſta ſicurezza, e che ricevendo il pagamento di un quadrimeſtre foſſero perfettamente ſicuri di quello del ſuſſeguente. In conſeguenza dopo aver deſtinato un fondo annuale ha voluto ch' eſſo foſſe ſacro; e che il Miniſtro delle Finanze non poteſſe diſporne qualunque foſſe il biſogno dello Stato; ed a queſt' effetto ha ordinato colla ſua legge de' 14. Settembre ſcorſo, che i fondi deſtinati al pagamento delle rendite ſarebbero verſati immediatamente nel Banco di Corte, e che l'Amminiſtrazione del medeſimo poteſſe ſola diſporne per tal pagamento, e non aveſſe da ricever ordini, che dal RE.

S.M. non ſi è limitata ad aſſicurare il pagamento delle rendite con fondi annuali, la di cui deſtinazione non poteſſe eſſere intervertita, ma ha voluto dippiù dare a' Creditori la certezza, e la facilità del

del rimborso de' capitali, ed indicare a' contribuenti un termine dell'impoſizione deſtinata al detto pagamento.

A tal effetto ha ordinato lo ſtabilimento di una *Caſſa di ammortizzazione*, le ha aſſegnata una rendita; e per aſſicurare la ſtabilità della medeſima, e prevenire ogni diſtrazione della ſua rendita per un' altra deſtinazione, ha creduto dover riunire queſto ſtabilimento all'Amminiſtrazione del Banco di Corte.

Separando in tal modo dall'Amminiſtrazione delle finanze, il pagamento delle rendite, e l'ammortizzazione del debito, S. M. ha volvto far vedere ch' Eſſa preferiva gl' intereſſi dei Creditori dello Stato ai ſuoi proprj biſogni; ed allorchè ha riunito queſti due ſervizj al ſuo Banco, allorchè ha dato con queſto mezzo un grande aumento d' utilità, d' importanza, di conſiderazione all'amminiſtrazione di queſto ſtabilimento, Eſſa vi è ſtata determinata dall' opinion pubblica, illuminata dalla confidenza generale, alla quale S. M. vuol ſempre uniformarſi in tutte le ſue ſcelte, e di cui è geloſa per ſe medeſima.

Elevando l' Amminiſtrazione del Banco tanto al di ſopra di eſſa ſteſſa, accordandole una così bella parte nell' Amminiſtrazione pubblica, collocandola ſotto due rapporti all' altezza di un Miniſtero di confidenza, S. M. ha giudicato conveniente di aggregare due perſone delle più conſiderevoli alla ſua formazione, e di fare qualche cambiamento nella ſua interna amminiſtrazione. Dietro queſte conſiderazioni, Eſſa ha nominato i Signori Principi Biſignano, e Gerace per farne parte, ed ha diviſo il ſuo ſervizio, in *ſervizio attivo*, ed in *Conſiglio*. Eſſa ha voluto che gli Amminiſtratori formaſſero un Conſiglio comune per ciò che riguarda il paga-

pagamento delle rendite, e la redenzione del debito; ma che il *mantenimento*, l'ordine, la polizia di ciaſcuno di queſti ſervizj, quello delle officine, e degl' impiegati ad ognuno deſtinati foſſe ſotto la *ſpeciale direzione* di uno di eſſi, di maniera che l' *azione* d' ogni parte dipendeſſe da un ſolo, e la deliberazione ſulle queſtioni generali appartenesſe a tutti.

S. M. ha affidato il ſervizio delle rendite alla Direzione del Principe di Biſignano, quello della Caſſa di ammortizzazione al Principe di Gerace, ed i pagamenti del Banco alla direzione del Principe Pignatelli.

Queſte tre nomine che garantiſcono l' indipendenza delle Caſſe delle rendite, e di ammortizzazione, e del Banco ſono una nuova ſicurezza per i Creditori dello Stato, un pegno di più della purità, e ſolidità di queſte inſtituzioni.

La legge è ſufficiente per creare dei ſtabilimenti utili, la ſcelta degl' amminiſtratori è quella che loro dà la vita, e ne aſſicura l' eſiſtenza.

Tali ſono ſtati, Signore, i motivi dell' operazione de' 14. Settembre per ciò che concerne il Banco.

Queſtioni indirizzate al Miniſtro delle Finanze da' Signori Direttori delle Caſſe delle rendite, di ammortizzazione, e del Banco di Corte.

De' 16 Ottobre 1807.

Prima dimanda.

Nel decreto de' 18 Settembre ſi forma una Giunta all' Amminiſtrazione del Banco di Corte. Si danno gl' incarichi a tre perſone. E la ſucceſſiva lettera di V. E. diſtingue il ſervizio in attivo, e di conſiglio.

Queſto parrebbe, che voleſſe ſignificare, che i tre Amminiſtratori ſi occupaſſero della direzione delle nuove operazioni. E che l' antico Governo del Banco continuaſſe nell' eſercizio di quegl' iſteſſi incarichi, che adempiva precedentemente.

Ma col decreto del 3. Ottobre all' artic. 5. par che tutto s' incorpori all' Amminiſtrazione del Banco, e punto non ſi parla della nuova Amminiſtrazione. Perciò ſi dimanda quale debba eſſere la norma, colla quale dovrà regolarſi una tale operazione.

Seconda dimanda.

In detto artic. 5. ſi ſoggiugne: » I Governatori » del Banco ne diriggeranno ſoli l' operazione, a » norma delle noſtre leggi, e decreti. » La letterale interpetrazione di queſta parte ella è, che tutto ſi debba far di concerto.

Or queſta unione di otto perſone è diametralmente oppoſta al vantaggio delle due nuove Caſſe. Li felici ſucceſſi dell' abilità degli Amminiſtratori, dipendono ſoli dal ſegreto, coſicchè l' incaricato ſpecialmente della Caſſa di Ammortizzazione, dovrebbe anzi agir ſolo, e regolarſi a miſura de' corſi

gior-

giornalieri della Piazza, e della Borſa. Tale è il metodo, che ſi pratica dapertutto.

Ignoriamo il metodo, che ſi tiene in Parigi; ma per quello, che abbiamo appreſo, non può la coſa diriggerſi diverſamente, e ſolo negli affari molto gravi deveſi conſultare il ſentimento degli altri.

Terza dimanda.

Finalmente ſi conchiude il detto artic. 5. » Il » Miniſtro delle Finanze ne avrà ſolamente la ſor» veglianza, e l'iſpezione.» Li nuovi Amminiſtratori deſiderano, e vogliono annualmente preſentare tutti li loro bilanci, libri, ec., acciocchè da tutti ſi poſſano eſaminare. Ma per darſi una ſicurezza al Pubblico, egli è fuor di dubbio, che ſi deve convincerlo della morale certezza, che il Miniſtro delle Finanze *pro tempore* non poſſa mai attentare ſulle dette caſſe, qualunque poſſano eſſere i biſogni, ne' quali egli ſi trovi. Pertanto ſembra, che detto articolo poſſa meritar ſpiegazione, cioè, per tutto ciò, che riguarda l'Amminiſtrazione delle due nuove Caſſe, debbano gl' incaricati Amminiſtratori farne rapporto direttamente a S. M.. E per tutt'altro, che riguarda il meccanico ſervizio del Banco, reſti, come prima, ſotto l'immediata dipendenza del Miniſtro di Finanze.

Quarta dimanda.

Nell' artic. 7. ſi aſſegna per fondo della Caſſa di Ammortizzazione la rendita di duc. 250000. in cenſi. Tale rendita è del tutto inabile a conſeguire l'intento. La riſcoſſione di una così difficile rendita, paralizza tutte le operazioni, che ſi dovrebbero fare. La ſpeſa per la detta eſazione ſarebbe di molta importanza. Oltracciò, ad aſſicurarne il diritto,

fanno di bisogno molti pubblici documenti, e scritture, della esistenza delle quali con ragione può dubitarsi, e senza l' esibizione de' titoli originarj, in caso di morosità de' debitori, non si potrà mai ottenere la sicurezza de' pagamenti, e si rischierà di perderne molti.

Per la Cassa di Ammortizzazione bisognano rendite libere ed esplicite, la di cui esazione sia rapida, continua, e non interrotta. Pertanto non può incontrarsi dubbio di dare al detto articolo quella spiegazione, che più si adatti all' utilità delle due nuove Casse.

Le rendite del Monte Frumentario, o altre più libere, sarebbero meglio al caso, tantoppiù, che li censi non possono giugnere all' indicato fondo de' ducati 250000.

Quinta dimanda.

Allorchè il Ministro delle Finanze volle favorire di comunicarci le sue idee sviluppate nel rapporto presentato a S. M., ci parve d' intendere, che il Libro del Debito pubblico doveva tenersi nell' Amministrazione.

Or nel decreto del 3. Ottobre non se ne parla nè punto, nè poco. Quindi si desiderarebbe uno schiarimento su di ciò.

Sesta dimanda.

Fatto l' assegno dalli fondi certi e facili per la Cassa di ammortizzazione, con tutta ragione si domanda

1. Che l' amministrazione delli detti fondi passi subito alla direzione dell' incaricato della medesima, acciò possa mettersi in stato di cominciare dal 1. Gennaro 1808. le sue operazioni.

2. Che

2. Che ſi paſſino ſubito gli ordini corriſpondenti a chi ſi appartiene, per la conſegna delli documenti, conti, bilanci, ec., e ſe ne comunichi la notizia, ad oggetto, che l'Amminiſtratore delle Caſſe faccia quelle ſpeculazioni, che crederà opportune.

Settima dimanda.

Siccome l'impoſta addizionale dovrà ancora aver principio dal primo del futuro anno, così l'Amminiſtratore della Caſſa delle rendite fino da ora bramerebbe, che ſe li partecipaſſero i nomi delli Ricevitori, e Percettori, colli quali dovrà egli tenere corriſpondenza per la ſollecita traſmiſſione del danaro nella Caſſa deſtinata.

BISIGNANO.
GERACE.
PIGNATELLI.

RISPOSTA del Miniſtro delle Finanze alle dimande precedenti.

De' 26. Dicembre 1807.

AI SIGNORI PRINCIPI DI BISIGNANO, GERACE, E PIGNATELLI.

Mi affretto di riſpondere alle quiſtioni che mi avete fatto col voſtro foglio del 16. Ottobre relative alla caſſa delle rendite, ed a quella di ammortizzazione. Cominciando dalla prima di eſſe, e ſucceſſivamente, ho l' onore di dirvi che tutti i Signori Governatori del Banco di Corte, tanto anziani, che nuovi debbono riunirſi in Conſiglio allora quando gl' intereſſi delle due Caſſe, e del Banco lo eſigeranno, e che ciò ſia ſtato giudicato neceſſario da uno de' Direttori per quello che concerne la ſua Direzione. Per l' oppoſto gli antichi Governatori del Banco debbono dippiù continuare come per l' addietro a ſorvegliare le diverſe parti del ſervizio del Banco che lor concerne, col Signor Principe Pignatelli Direttor Generale.

Riſpetto alla ſeconda domanda dovete oſſervare, che l' amminiſtrazione della caſſa delle rendite, quando avrà eſſa d' uopo di regole di polizia, e di ordini comuni col Banco di Corte, deve proporli in Conſiglio per determinarne la norma di comune accordo; ma i pagamenti che dovranno farſi dipendono eſcluſivamente dal ſolo Principe di Biſignano.

Le operazioni della Caſſa di ammortizzazione eſſendo poggiate ſulle ſegrete diligenze, per ottenere lo ſcopo prefiſſo colla legge del 14. Settembre, debbono, e ſono eſcluſivamente affidate al Signor Principe di Gerace.

In quanto alla terza domanda ſono a dirvi, che il Miniſtro delle Finanze può chieder conto dell' anda-

damento de' pagamenti, tanto per la Caſſa delle rendite, che per quella di ammortizzazione; ma che di ſua propria autorità non ha neſſun ordine a dare per la diſtrazione de' fondi addetti alle dette due Caſſe, di cui l'uſo n' è preſcritto colla Legge dei 14. Settembre 1807.

Per quel che riguarda la dotazione della Caſſa di ammortizzazione, ho l'onore di farvi noto, Signori, che io mi ſto occupando in queſto momento coll' Amminiſtrazione Generale de' Demanj per li 250000 ducati, ma che queſta ſomma ſarà conſiderevolmente accreſciuta, dapoicchè coll' art. 14. del Real Decreto del 26. Novembre ſta preſcritto che le cauzioni in numerario da darſi dai Ricevitori delle Contribuzioni dirette ſaranno verſate nella Caſſa di ammortizzazione.

Il Gran Libro del Debito pubblico rimane preſſo la Commiſſione di liquidazione, e ciò fino allo ſcioglimento della medeſima, e paſſerà in ſeguito al Teſoro, il quale rimane incaricato di ſpedire a ciaſcuna epoca di pagamento la liſta di carico.

Il Signor Principe di Biſignano ha ricevuta già da me la nota di tutti i Ricevitori. Ho parimenti formate tutte le tariffe neceſſarie per l'accreſcimento del decimo di tutte le contribuzioni tanto dirette che indirette, e gli ordini a queſto riguardo ſono ſtati ſpediti fin dal 10. corrente.

Gradite, Signori, i ſentimenti della mia ſtima.

Eſtratto del decreto del 26. Novembre 1807. relativo alla percezione delle contribuzioni dirette, che deve farſi in ogni Comune per mezzo di un Eſattore.

Art. 14. I Ricevitori ed Eſattori da Noi nominati verſeranno a titolo di cauzione nella Caſſa di ammortizzazione una ſomma eguale al dodiceſimo della loro percezione ed introito.

Decreto, con cui ſi preſcrive, che i beni riuniti al demanio dello Stato dopo la legge de' 14. Settembre ſcorſo, ed il reſiduo de' beni geſuitici dopo il rimborſo dell' impreſtito, ordinato col decreto de' 12. Luglio 1806., vengano poſti in riſerva per eſſere nel biſogno impiegati al ſaldo del debito eſigibile.

De' 27. Novembre 1807.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Viſto il rapporto del noſtro Miniſtro delle Finanze; abbiamo decretato, e decretiamo quanto ſiegue.

Art. 1. I beni, o il prezzo de' beni riuniti al demanio dello Stato dopo la noſtra legge de' 14. Settembre ultimo, concernente il debito conſtituito, e non compreſo nello Stato anneſſo alla ſuddetta legge: come ancora il reſiduo de' beni geſuitici rimeſſi alla Commeſſione incaricata del rimborſo dell' impreſtito forzoſo, ordinato col noſtro decreto de' 12. Luglio 1806., ſaranno poſti in riſerva per venire nel biſogno impiegati al ſaldo del debito eſigibile, allorchè queſto ſarà legittimamente verificato.

Art. 2. Il noſtro Miniſtro di Finanze è incaricato della eſecuzione del preſente decreto.

GIUSEPPE

Il Segretario di Stato F. Ricciardi.

DECRETO, col quale si fissa l' epoca perentoria, in cui ciascun proprietario di arrendamenti dovrà presentare alla Commissione di liquidazione la sua domanda legalizzata colle rispettive intestazioni.

De' 9. Gennaro 1808.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI E DI SICILIA.

Sul rapporto del nostro Ministro di Finanze, abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue.

ART. 1. A contare dal giorno del presente Decreto, fino a tutto Febbrajo, ciascun proprietario d' arrendamenti dovrà presentare alla Commissione di liquidazione la sua domanda legalizzata colle rispettive intestazioni, il qual termine elasso, non saranno più ammesse le liquidazioni.

Firmato = GIUSEPPE

Da parte del RE
Il Segretario di Stato F. RIGCIARDI.

DECRETO, che riuniſce al Demanio i beni de' ſeguenti Conventi e Monaſteri della Città di Napoli.

De' 12. Gennajo 1808.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto ſiegue:

ART. 1. Sono riuniti al demanio dello Stato i beni de' Moniſteri ſeguenti: Donna Regina, compreſa la Trinità, S. Girolamo, i Miracoli, S. Franceſco dell' Oſſervanza, S. Gregorio Armeno, la Sapienza, S. Marcellino, S. Maria Maddalena de' Pazzi, S. Andrea, S. Maria Maddalena Maggiore, S. Sebaſtiano, S. Caterina di Siena, S. Tereſa agli Studj, S. Pietro Martire, S. Maria in Portico, S. Agoſtino Maggiore, S. Lorenzo Maggiore, S. Pietro di Piſa, S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone, e S. Maria della Sanità de' Domenicani.

ART. 2. Sarà continuato il Servigio Divino nelle Chieſe de' detti Monaſteri. A tal effetto il Vicario Generale di Napoli nominerà pel ſervigio di ciaſcuna di dette Chieſe un Prete, che avrà il ſalario di centoventi ducati annui, il quale gli ſarà pagato ſul credito del Miniſtro del Culto. Gli arredi addetti al Culto, ed i vaſi ſagri ſaranno conſegnati al ſuddetto Prete ſotto la ſua riſponſabilità.

ART. 3. I Religioſi, e le Religioſe de' Moniſteri ſoppreſſi ſaran traſferiti in Caſe del loro Ordine riſpettivo, che ſaranno determinate dal Miniſtro del Culto: ſino alla loro traslazione rimarranno ne' reſpettivi Moniſteri.

ART. 4. Eſſi conſerveranno le mobilie di lor uſo particolare: e gli oggetti, che ſervono all' uſo delle

loro

loro Comunità, ſaranno traſportati nelle caſe, ove ſarà la loro traslazione.

Art. 5. Il Veſcovo di Lettere Vicario Generale di Napoli è incaricato della eſecuzione di queſte diſpoſizioni ne' Moniſteri delle Religioſe. Egli ſi farà conſegnare i titoli di proprietà, e li farà paſſare al noſtro Miniſtro di Finanze, e formerà un proceſſo verbale della ſua operazione.

Art. 6. L' Intendente della Provincia di Napoli è incaricato di eſeguir la ſoppreſſione de' Moniſteri de' Religioſi: egli ſarà aſſiſtito dal Direttore de' Demanj, a cui conſegnerà i titoli di proprietà de' beni dipendenti da' detti Moniſteri, dopo averne fatto un inventario ſommario; egli ſarà un proceſſo verbale della ſua operazione.

Art. 7. I noſtri Miniſtri del Culto e delle Finanze ſono incaricati, ciaſcuno per la ſua parte, della eſecuzione del preſente decreto.

Firmato = GIUSEPPE

Da parte del RE
Il Segretario di Stato F. Ricciardi.

Decreto, con cui si sopprimono diversi Monasteri de' Conventuali del Regno.

De' 13. Gennaro 1808.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Visto il rapporto del nostro Ministro del Culto, abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Sono soppressi i quì annotati Monisteri de' PP. Conventuali, cioè:

Il Monistero de' Conventuali di Griffoni, ed i Religiosi che vi sono, passeranno in quello di S. Severino de' Conventuali istessi.

Il Monistero de' Conventuali di Sarno, ed i Religiosi passeranno in quello di Ravello.

Il Monistero de' Conventuali di Marsiconuovo, ed i Religiosi passeranno in quello di Vietri.

Il Monistero de' Conventuali di Saponara, ed i Religiosi passeranno in quello di Evoli.

Il Monistero de' Conventuali di Nocera, ed i Religiosi passeranno ne' Monisteri de' Conventuali di Amalfi, e di S. Pietro.

Il Monistero de' Conventuali della Città di Diano, ed i Religiosi passeranno in quelli di Bellosguardo, ed Agropoli.

Il Monistero de' Conventuali di Rocca d' Aspide, ed i Religiosi passeranno in quello di Cuccaro.

Art. 2. I Religiosi di detti Monisteri soppressi si trasporteranno quanto conservano nelle rispettive di loro stanze, e porteranno tutti quei generi, e viveri, che ivi conservano, ne' mentovati rispettivi Monisteri dove sono stati assegnati.

Art. 3.

ART. 3. Gli arredi ſagri eſiſtenti in detti Moniſteri ſoppreſſi, ſaranno conſervati dall' Intendente della Provincia, per diſtribuirſi alle Parrocchie più povere della Provincia medeſima, a diſpoſizione del noſtro Miniſtro del Culto.

ART. 4. I noſtri Miniſtri del Culto, e delle Finanze ſono incaricati della eſecuzione del preſente decreto, ciaſcuno per la parte che gli appartiene.

Firmato = GIUSEPPE

Da parte del RE
Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

DECRETO, con cui ſi ſopprimono tre Conventi di Domenicani del Regno

De' 13. Gennaro 1808.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Viſto il rapporto del noſtro Miniſtro del Culto, abbiamo decretato, e decretiamo quanto ſiegue.

ART. 1. Sono ſoppreſſi i qui annotati Moniſteri de' PP. Domenicani, cioè

Il Moniſtero de' Domenicani di Averſa, ed i Religioſi paſſeranno in quelli di Caivano, e di Ottajano.

Il Moniſtero de' Domenicani di S. Anaſtaſia, ed i Religioſi paſſeranno in quelli di Somma, e dell' Acerra.

Il Moniſtero de' Domenicani di Pietra, ed i Religioſi, che vi ſono, paſſeranno in quello di Conca.

ART. 2. I Religioſi de' detti Moniſteri ſoppreſſi ſi traſporteranno quanto conſervano nelle riſpettive di loro ſtanze, e porteranno tutti quei generi, e viveri, che ivi conſervano, ne' mentovati Monaſteri, dove ſono ſtati aſſegnati.

ART. 3. Gli arredi ſagri eſiſtenti in detti Moniſteri ſoppreſſi ſaranno conſervati dall' Intendente della Provincia per diſtribuirſi alle Parrocchie più povere della Provincia medeſima, a diſpoſizione del noſtro Miniſtro del Culto.

ART. 4. I noſtri Miniſtri del Culto, e di Finanze ſono incaricati dell' eſecuzione del preſente decreto, ciaſcuno per la parte, che li concerne.

Firmato = GIUSEPPE.

Da parte del RE

Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

DECRETO, con cui ſi ſopprimono i Carmelitani di Cirignola

De' 13. Gennaro 1808.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Viſto il rapporto del noſtro Miniſtro del Culto, abbiamo decretato, e decretiamo quanto ſiegue:

ART. 1. Sono ſoppreſſi i Moniſteri de' Carmelitani di Cirignola, ed i Religioſi paſſeranno nel Moniſtero de' Carmelitani di Monte Santangelo; e de' Domenicani dell' iſteſſo Comune di Cerignola, ed i Religioſi paſſeranno nel Moniſtero de' Domenicani di Bovino.

ART. 2. I Religioſi de' detti Moniſteri ſoppreſſi ſi traſporteranno quanto conſervano nelle riſpettive di loro ſtanze, e porteranno tutti quei generi, e viveri, che ivi conſervano, ne' mentovati riſpettivi Moniſteri dove ſono ſtati aſſegnati.

ART. 3. Gli arredi ſagri ed ornamenti delle Chieſe de' detti Moniſteri ſoppreſſi ſaranno conſervati dall' Intendente della Provincia per diſtribuirſi alle Parocchie più povere della Provincia medeſima, a diſpoſizione del noſtro Miniſtro del Culto.

ART. 4. I noſtri Miniſtri delle Finanze, e del Culto ſono incaricati dell' eſecuzione del preſente decreto, ciaſcuno per la parte che li concerne.

Firmato = GIUSEPPE

Da parte del RE
Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

Decreto per la direzione della cassa di amortizzazione
De' 4. Febbrajo 1808.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Sul rapporto del Nostro Ministro di Finanze, abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

Art. 1. Il Ministro di Finanze darà delle Istruzioni al Direttore della Cassa di ammortizzazione per l'organizzazione interna de' burò della medesima, e per la distribuzione de' varj servizj, di cui è incaricata.

Art. 2. Il mantenimento delle sue officine sarà sotto gli ordini del solo Direttore, unitamente alla marcia de' servizj, che sarà stata determinata dalle istruzioni.

Art. 3. Il prodotto de' censi, e fondi assegnati alla Cassa sarà versato immediatamente da' Ricevitori del Demanio nella Cassa di ammortizzazione.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze d'accordo con il Direttore della Cassa determinerà l'applicazione de' Fondi esistent' in Cassa, e provenienti, tanto dagl' introiti de' Censi, e fondi di sua dotazione, quanto dalle sicurtà, e da altri versamenti straordinarj, per la ricompra de' titoli dei Creditori dovuti dallo Stato; ben inteso però che non ne potrà disporre per nessun altro oggetto.

Art. 5. I versamenti in contanti destinati per la Cassa d'ammortizzazione si faranno nel Banco di Corte.

Art. 6. Il nostro Ministro di Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato = GIUSEPPE

Da parte del RE
Il Segretario di Stato F. Ricciardi.

Decreto per la riunione de' beni provenienti dall' Azienda Gesuitica

De' 8. Febraro 1808.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Sul rapporto del noſtro Miniſtro delle Finanze, abbiamo decretato, e decretiamo quanto ſiegue:

Art. 1. Il reſiduo de' beni dell' Azienda Geſuitica, che ſono ſtati rimeſſi alla Commiſſione incaricata di ſoddisfare l'impreſtito fatto in virtù del noſtro decreto del 12. Luglio 1806., ſarà riunito ai beni provenienti dai Monaſteri ſoppreſſi dopo la noſtra legge del 14. Settembre ſcorſo, per eſſere impiegato tanto al pagamento del debito eſigibile, che alle dotazioni in cenſi, e rendite da Noi decretate. I preſtatori, i di cui crediti reſtano a ſoddisfarſi per fatto loro, ſaranno ammeſſi ad acquiſtare i demanj dello Stato in concorrenza cogli altri creditori del medeſimo, da farſi inſcrivere ſul gran libro del Debito Pubblico.

Art. 2. Il noſtro Miniſtro delle Finanze è incaricato dell'eſecuzione del preſente decreto.

GIUSEPPE

Il Segretario di Stato F. Ricciardi.

Istruzioni del Miniſtro delle Finanze per la formazione del Gran Libro, il pagamento del debito pubblico, e la ſua contabilità.

De' 20. Febraro 1808.

TITOLO PRIMO.

Modo di acquiſtare, coſtituire, trasferire un credito ſul Gran Libro del Debito pubblico,

SEZIONE PRIMA.

Del debito conſolidato,

§. I.

Del convertimento delle Cedole in Certificati di proprietà,

Art. 1. A contare dal primo di Gennajo 1808. tutt' i portatori di Cedole, che ottener deſidereranno un' Iſcrizione ſul Gran Libro del Debito Pubblico, potran preſentarſi al Teſoriere delle Rendite del Pubblico Teſoro per fare il lor baratto, o ſia convertimento.

Art. 2. Il Teſoriere delle Rendite diſtenderà per ciaſcheduno verſamento un Borderò ben circoſtanziato delle Cedole, che ſarangli ſtate arrecate, e conſegnerà ai portatori un Certificato di proprietà, il quale non ſolo indicherà la perſona, ma determinerà ancor l'epoca del godimento del creditore.

Art. 3. Il Borderò, e 'l Certificato di proprietà ordinati per l' articolo precedente, ſaran conformi ai modelli anneſſi alla preſente iſtruzione ſotto i numeri 1, e 2,

Art. 4.

Art. 4. Niun Certificato di proprietà potrà eſſer di una ſomma inferiore a 100. ducati, e le ſomme ſuperiori non potran variare, che per centinaja, ſenz' ammettere numeri intermedj da uno a cento.

Art. 5. Il godimento dell' annualità avrà ſempre la data dal primo giorno del termine, che ſeguirà quello, nel corſo del quale il Certificato di proprietà ſarà ſtato ſpedito:

Così i Certificati, che ſaranno ſtati ſpediti dal primo di Gennajo di qualſivoglia anno infin ai 30 di Aprile incluſivamente, non doneranno eglino il godimento ſe non ſe a contare dal primo di Maggio;

Quelli ſpediti dal primo di Maggio infin ai 31 di Agoſto incluſivamente, doneranno il godimento dal termine, che incomincerà al primo di Settembre;

E quelli ſpediti dal primo di Settembre infin ai 31 di Dicembre incluſivamente, daranno il godimento dal termine, che principierà al primo del ſeguente Gennajo.

Art. 6. Il termine dell' annualità dovuta a tutt' i creditori iſcritti nel corſo de' quattro meſi anteriori al lor godimento, verrà pagato alla ſua ſcadenza, dietro ad uno ſtato di diſtribuzione eſtraordinaria.

Art. 7. Sarà egli tenuto dal Teſorier delle Rendite un Giornale particolare, conforme alla preſente Iſtruzione ſotto il numero 9, su del qual Giornale regiſtrati verranno i Certificati di proprietà nell' ordin delle lor date reſpettive, e 'l quale determinerà il numero della Regiſtratura, che ciaſchedun Certificato dovrà ricevere.

§. II.

Del convertimento de' Certificati di proprietà in Iscrizione al Gran Libro.

ART. 8. I Portatori di Certificati di proprietà, i quali preſenteranno ſi davanti il Direttore del Gran Libro del debito pubblico per fare aprir la loro Iſcrizione, dovran depoſitare i loro titoli nel Burò delle Matricole, e riceveranno un Bullettino, il quale indicherà loro il giorno quand' eſſi potranno venire a ritirar l' eſtratto di loro iſcrizione.

Un modello di queſto Bullettino è anneſſo alla preſente Iſtruzione, ſotto il num. 4.

ART. 9. Per ciaſcun Certificato di proprietà ſarà egli fatto ſul Regiſtro delle Matricole del Gran Libro una Regiſtrazione, la quale enuncierà i ſuoi caratteri diſtintivi; ridurrà il capitale, che ciaſcun Certificato eſprimerà, ad una rendita annuale del 5 per 100; e determinerà il numero d' ordine, a cui le operazioni tutte che ſeguiran quella delle matricole, eſſer dovranno eſſenzialmente ſubordinate.

ART. 10. Egli dovrà tenerſi un doppio Regiſtro delle Matricole. Il Miniſtro delle Finanze faranne in ogni anno, i 31 di Dicembre, la chiuſura con un proceſſo verbale, il quale fiſſerà il numero de' Certificati di proprietà, che nel corſo dell'anno compito ſaranvi ſtati portati, e la quota eziandio dell' annualità, la qual eſſi avranno ſtabilita.

ART. 11. Il primo di Gennajo di ciaſcun anno il duplicato di queſto Regiſtro ſarà depoſitato negli archivj di quello ſtabilimento pubblico di Napoli, cui il decreto, che su tal propoſito dovrà renderſi, ſarà per conferirne eſſo depoſito; e gli Amminiſtratori non potran mica liberarne degli Eſtratti, ſe non ſe in virtù di una deciſion ſuperiore.

ART. 12.

Art. 12. Tantoſto dopo la Regiſtrazion de' Certificati di proprietà ſul Libro delle Matricole, il Capo di coteſto Burò rimetteralli al primo Commeſſo del Burò del Gran Libro, e ritrarranne da lui una ricevuta.

§. III.

Del Gran Libro.

Art. 13. Pel Gran Libro del Debito conſolidato egli ſaravvi, per lettera alfabetica, uno o più Volumi, proporzionatamente al numero dei creditori, che ſi faranno iſcrivere.

Ogni Volume ſarà di 250 fogli, il davante e 'l di dietro di ciaſcun de' quali, deſignati pel mezzo d'un numero, il quale incomincierà al num. 1 per ciaſcheduna lettera, ſaranno eſcluſivamente impiegati per enunciare le mutazioni tutte, che ſorveniranno nella proprietà di un creditore.

Art. 14. Tantoſto che la rimeſſa ſaranne ſtata fatta al primo Commeſſo del Burò del Gran Libro, di tutt' i Certificati di proprietà regiſtrati ſul Libro delle Matricole, ne ſarà egli aperta ſul Regiſtro della lettera iniziale del nome civile di ciaſchedun creditore, una iſcrizion conforme ai nomi e cognomi, che avran ſervito a deſignarlo nel Certificato, e ſaragliene quindi conſegnato un eſtratto di coteſta Iſcrizione.

Art. 15. Il Direttor generale del Gran Libro certificherà gli eſtratti d' Iſcrizione, e riterrà i Certificati di proprietà, che avran donato luogo alle Iſcrizioni.

§. IV.

Del Libro del Controllo.

Art. 16. Dal Burò del Gran Libro tutti gli Eſtratti d' Iſcrizione ſegnati dal Direttor generale paſſeranno al Burò del Regiſtro generale, dove il Capo di quel Burò donerà loro il numero del controllo oſſia Regiſtro, che l' ordin delle ſcritture aſſegnerà a ciaſchedun eſtratto.

Art. 17. Il Capo del Gran Libro rimanderà al primo Commeſſo del Burò delle Matricole tutti gli eſtratti d' Iſcrizione regiſtrati e ſegnati, affinchè eſſi poteſſero eſſere eſattamente liberati a' creditori dello Stato, nelle dilazioni che loro ſaranno ſtate limitate pel mezzo del Bullettino di depoſito.

Art. 18. Per ſoddisfare in tutt' i tempi a delle reclamazioni fondate, o pure improvvedute, ed affin di prevenire ogni errore, il primo Commeſſo del Burò delle Matricole reſterà depoſitario de' Bollettini, che a lui rientreranno, con darſi la cura di deſignare al dorſo di quelli i caratteri i più eſſenziali delle Iſcrizioni, che rapporteranviſi, e di ricever la ſoſcrizion della perſona, la quale avrà ricevuto l' Eſtratto.

Art. 19. Gli Eſtratti d' Iſcrizione dovranno eſſere ſtampati ſul rame, e ſopra carta riconoſcibile per le ſue filigrana, o eſente da contraffazione o falſificazione, mercè de' contraſſegni ſegreti ed inimitabili appoſti ne' fregi dell' intaglio di eſſa.

Art. 20. Il Regiſtro delle Matricole da tenerſi per ciaſchedun anno, il Gran Libro da aprirſi per ordin alfabetico, il Giornal generale da tenerſi per lo Controllo, e l' Eſtratto d' Iſcrizione da ſpedirſi a ciaſchedun creditore, ſaran conformi a' modelli anneſſi alla preſente Iſtruzione ſotto i numeri 5, 6, 7 e 8.

§. V.

§. V.

De' Trasferimenti.

Art. 21. I trasferimenti d' Iscrizione non potran farsi che per l' opera degli Agenti di cambio, la creazion de' quali sarà incessantemente proposta.

Art. 22. Allora quando un creditore vorrà trasferire in tutto, o in parte, la proprietà della sua Iscrizione, dovrà egli presentarsi al Burò de' Trasferimenti, e quivi depositerà il suo Estratto insieme col Borderò di negoziazione del suo Agente di cambio, enunciando il nome e 'l cognome dell' acquistator della rendita, e determinando la somma trasferita.

Art. 23. Il primo Commesso del Burò de' Trasferimenti darà una ricevuta de' titoli, i quali sarangli stati così depositati, ed assegnerà, nella più breve dilazion possibile, un giorno al creditore, perch' egli venga a signar l' atto del suo trasferimento, in concorrenza ancor dell' Agente di cambio, il qual egli avrà proposto alla sua vendita.

Art. 24. Subito che il trasferimento di un' Iscrizione sarà stato portato sul registro destinato a ricever gli atti di questa natura, il primo Commesso di questo Burò spedirà a profitto dell' acquistatore un Certificato di proprietà, e ne farà una menzion circostanziata in dorso dell' Iscrizione alienata.

Art. 25. Questo Certificato passerà nel Burò delle Matricole, e quindi in quello del Gran Libro, secondo il modo generale prescritto per gli convertimenti de' certificati di proprietà del Tesoriere delle ricevute del pubblico tesoro in Iscrizioni sul Gran Libro.

Art. 26. In sottoscrivendo il novello Estratto d' Iscrizione, il Direttor generale conserverà il Certifi-

tificato di proprietà dato dal primo Commeſſo de' Trasferimenti, come l'Eſtratto pure dell' Iſcrizione alienata, su del quale eſſo primo Commeſſo avrà avuto la cura d' imprimer de' caratteri diſtintivi di annullazione.

Art. 27. Non potendo, giuſta il principio conſecrato per l' Articolo 5 della preſente Iſtruzione, alcun trasferimento donar godimento delle rendite, ſe non ſe pel termine che ſeguirà quello, nel corſo del quale la vendita di un' Iſcrizione ſarà ſtata fatta, il Direttor generale libererà al proprietario della Iſcrizion venduta un Borderò, ſulla preſentazion del quale riceverà egli l'annualità de' differenti termini, che ſi ritroveran dovuti infin all' entrata in godimento del nuovo creditore.

Art. 28. Nel ricevere ſul Regiſtro de' Trasferimenti la ſottoſcrizion del venditore, e quella dell' Agente di cambio, in garanzia della regolarità di ſua negoziazione il Capo di quel Burò certificherà l' atto in preſenza delle parti, e conſegnerà ſubito il nuovo Eſtratto d' Iſcrizione, e 'l Borderò dell' annualità riſerbata al venditore, abbadando bene di ritirar la ſua ricevuta, e di farſi dare una quietanza de' titoli ch' egli rimetterà.

Art. 29. Allorchè un venditore ſi riſerberà una porzione dell' Iscrizion ſua, il ſuo articolo al Gran Libro non ne rimarrà egli men chiuſo; ma il Direttor generale però gli farà aprire un nuovo conto per la ſomma, la qual egli avrà guardata, mercè d'un certificato di proprietà, che il primo Commeſſo de' Trasferimenti avragli liberato, e 'l quale neceſſiterà già in tutt'i Burò della direzione le medeſime ſcritture, che quando allora per la prima volta il creditore veniſſe a fars' iſcrivere.

Art. 30. Il Direttor generale del Gran Libro chiu-

chiuderà in ogni anno, li 31 di Dicembre, il Regiſtro de' Trasferimenti, mediante un proceſſo verbale, il quale enuncierà il numero degli atti di vendita, e delle mutazioni che quel Regiſtro conterrà, ed egli faranne aprire un novello per l'anno, che incomincerà al 1 del ſeguente Gennajo.

Art. 31. Se il numero de' Trasferimenti, che si faranno nel corſo di un anno, richiedeſſe de' Regiſtri ſuppletorj, quelli che ſaranno ſucceſſivamente aperti, conſerveranno la ſerie de' numeri, i quali un anno intero dee donare, e 'l proceſſo verbale della chiuſura del Direttor generale ſarà iſcritto sull' ultimo volume, in facendovi ben menzione del numero de' volumi, che il di già rivoluto anno comprenderà.

Art. 32. Il Regiſtro de' Trasferimenti,

La ricevuta de' Titoli depoſitati a quel Burò,

Il Borderò dell'annualità riſerbata ai venditori, e 'l Certificato di proprietà ſaran conformi ai Modelli anneſſi alla preſente Iſtruzione, ſotto i numeri 9, 10, 11, e 12.

§. VI.

Delle Succeſſioni, e del Contenzioſo.

Art. 33. Allorchè la morte d'un creditore dello Stato trasferirà la proprietà di un' Iſcrizione del Debito conſolidato ad un ſolo erede, o che veramente tra più n' andaſſe ella a neceſſitar la partigione; i Tribunali ne ordineranno, giuſta le leggi ed i coſtumi in vigore nel Regno, la liquidazione tanto per lo capitale, che per la porzion dell' annualità, la qual ſi ritroverà dovuta a tutto il giorno della morte del creditore iſcritto.

Art. 34.

Art. 34. Gli eredi, in favor de' quali quella liquidazione ſarà ſtata ordinata, dovran moſtrare il decreto del Tribunale, il quale gli avrà meſſi in poſſeſſione, e depoſitarlo al Burò delle liquidazioni delle Succeſſioni, inſiem coll' eſtratto d' Iſcrizione del creditore, nella proprietà del quale i loro dritti di eredità farangli ſuccedere.

Art. 35. Il liquidatore delle Succeſſioni terrà un Regiſtro, sul qual egli porterà, per ordin di date e di numeri, l' eſtratto di ogni decreto; e libererà agli eredi che il Tribunale avrà coſtituiti, in contraccambio del Bollettino, che avrà egli lor liberato in facendo la produzion de' lor titoli, altrettanti certificati di proprietà, quante parti ſaranvi egli deſignate e determinate nel decreto.

Art. 36. Dal momento che le formalità preſcritte per gli tre articoli precedenti ſaranno elleno ſtate adempiute, i creditori, a profitto de' quali il liquidator delle Succeſſioni avrà ſpedito de' certificati di proprietà, dovranno eglino preſentarſi al Burò delle Matricole per farſi iscrivere sul Gran Libro, conforme alle regole ſtabilite nella preſente Iſtruzione.

Art. 37. In caſo di minorità dell' uno o pur di più eredi, o veramente nel caſo di qualunque altra circoſtanza contraria alla facoltà di godere e di diſporre da per ſe ſteſſo, ne ſarà egli fatta menzione sul Regiſtro, com' altresì sul Certificato di proprietà del liquidatore del contenzioſo; e l' Iſcrizion che quindi ne deriverà, indicherà il nome del Tutore deſtinato dal Tribunale per la conſervazion degli intereſſi di coloro, i quali non avran potuto le leggi mettere in poſſeſſione diretta.

Art. 38. Il Regiſtro deſtinato agli atti de' Tribunali, e degli affari contenzioſi: Il Bollettino da ſpedirſi dal liquidatore delle Succeſſioni, in contracam-

cambio de' titoli che ſarangli ſtati depoſitati: Il Borderò dell' annualità diviſa: E 'l Certificato di proprietà, ſaran conformi a' Modelli anneſſi alla preſente Iſtruzione, ſotto i numeri 13, 14, 15, e 16.

ART. 39. Il modo del pagamento dell' annualità del debito conſolidato ſarà determinato pel mezzo d' una particolare Iſtruzione.

§. VII.

Diſpoſizioni generali.

ART. 40. Il Direttor generale della liquidazione, incaricato provviſionalmente della Direzione del Gran Libro del debito pubblico, è autorizzato a prender tutte le altre miſure, ch' egli giudicherà ſuſcettibili di poter donare alla Contabilità di queſto ramo di amminiſtrazione, il movimento e la chiuſura che ne deggion aſſicurare il ſucceſſo.

Egli dovrà contraſſegnar tutt' i Regiſtri a miſura che il progreſſo delle operazioni andrà a farne aprire, fermar quelli che ſaran completati, chiudere, nelle dilazioni preſcritte, quelli che ciaſcheduna revoluzione d' eſercizio farà interrompere;

Ordinare le ſcritture ſupplementarie, che delle diſpoſizioni eſtraordinarie potrebbero mai neceſſitare; ſtabilire un Burò di archivj, dove tutt' i titoli e tutt' i libri appartenenti alla Direzione del Gran Libro ſaranno ben claſſificati alla fine di ciaſcun' anno; e porre un' attenzione indefeſſa perchè niun errore, falſificazione alcuna, niuna ſottrazione, o ruberia delle ſcritture, o de' documenti poſſan giammai apportare il menomiſſimo danno, o intoppo agl' intereſſi de' creditori dello Stato.

SEZIONE SECONDA.

Penſioni.

ART. 41. Egli ſarà aperto per le Penſioni un Gran Libro, a ſomiglianza di quello del Debito pubblico conſolidato.

ART. 42. I Penſionarj ſaranvi iſcritti per ordin di lettere e di numeri, deſignati per gli lor nomi civili, loro cognomi, e la data della loro naſcita, e ſituati vi ſaranno per lo montante annuale della penſione, che loro ſarà ſtata accordata.

ART. 43. Le Penſioni ſaranno diviſe in ſei claſſi. La prima comprenderà tutte le Penſioni civili: la ſeconda le Penſioni dell' armata di terra: la terza le Penſioni dell' armata di mare: la quarta le Penſioni delle vedove, e degli orfani: la quinta le Penſioni antiche: la ſeſta le Penſioni de' Religioſi ſoppreſſi.

ART. 44. Per poter eſſere iſcritti, i Penſionarj dovranno adempiere le formalità quì appreſſo indicate.

ART. 45. I Penſionarj, a' quali ſono accordate le Penſioni in eſecuzione degli articoli 1, 2, 3, e 4 della legge de' 5 Gennajo 1807, e coloro che ne otterranno per l' avvenire, in virtù delle ſteſſe diſpoſizioni, formeranno le quattro prime claſſi, e dovran preſentare al Direttore del Gran Libro la ſpedizione del Real Decreto, che avrà regolata la lor penſione.

ART. 46. Queſta ſpedizione avrà il titolo, oſſia il nome di Brevetto, e ſarà queſto conſegnato ad ogni Penſionario, da quel Miniſtro, ſul rapporto di cui la penſione ſarà ſtata accordata.

ART. 47. Il Direttor generale del Gran Libro, farà conſegnare a' Penſionarj, che avranno adempiuto

piuto alle formalità prescritte dagli articoli 45, e 46 della presente Istruzione, un bollettino, mercè del quale verranno essi, nel tempo che loro sarà stato fissato, a ritirar l'estratto della loro Inscrizione sul Gran Libro del debito pubblico.

Art. 48. Esso Direttore farà tenere un Giornale generale, dove tutti i Brevetti di Pensioni prenderanno un numero d'ordine, e 'l duplicato del quale sarà depositato il dì primo di Gennajo di ogni anno, nel modo medesimo che il duplicato delle Matricole delle Rendite.

Art. 49. Oltre il Giornale d'ordine, il Direttore generale farà aprire un Sommario per ogni classe.

Art. 50. Subito dopo la Registratura di ciascun Brevetto, così sul Giornal d'ordine, come sul Sommario, il Direttor generale farà aprire in favore di ciascun Pensionario sul Gran Libro del Debito pubblico, la Iscrizione, alla quale il titolo che avrà quegli depositato daragli dritto, ed egli consegneragliene un estratto da esso lui certificato.

Art. 51. Le Pensioni saran pagate di 4 in 4 mesi, a cominciar dal 1. di Gennajo di questo anno.

Art. 52. Il godimento dell'importo annuale delle Pensioni non potrà esser portato sul Gran Libro, se non se pel termine che seguirà quello, nel corso del quale l'Iscrizione sarà stata aperta:

Così l'annuale delle Pensioni accordate infin al presente giorno, e di quelle che esser lo potranno nel corso di Febbrajo, Marzo ed Aprile di questo presente anno, non sarà egli portato che pel termine, il quale incomincerà al 1. del presente Maggio, e che scaderà al 1. di Settembre seguente.

Art. 53. Egli sarà formato alla scadenza di ciascun termine di pagamento, cioè in fin d'ogni quatrimestre, per tutt'i Pensionarj iscritti uno stato di

Di-

Distribuzione estraordinaria, dove l' annualità anteriore al lor godimento sul Gran Libro sarà posta sul conteggio.

Art. 54. I Pensionarj antichi, le cui Pensioni sono state liquidate dalla Commissione di liquidazione, in virtù del Titolo 5 della sopraccitata legge de' 5 Gennajo 1807, e che sono definitivamente approvate dal RE, formeranno tra loro la 5 Classe; e per poter ottenere la lor Iscrizione sul Gran Libro del Debito pubblico, dovranno essi presentare al Direttor generale il Libretto, col quale son eglino, insin a quel giorno, stati pagati de' termini correnti di loro annualità.

Art. 55. Esso Libretto, o pur qualsivoglia altro Titolo, la presentazion di cui venga ordinata per l' articolo precedente, non potendo egli affatto tener luogo di Brevetto, il Direttor generale del Gran Libro domanderà al Ministro delle Finanze lo stato certificato de' Decreti relativi così alle Pensioni liquidate, come a quelle pure che sono ancor suscettibili di esserle; e non potrà egli altrimenti aprire le Iscrizioni, le quali concernono i Pensionarj della 5 classe, se non che conformemente al testo di tali decreti.

Art. 56. Le regole prescritte dagli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 della presente Istruzione: Per lo Bullettino da liberarsi a' Pensionarj, i quali presenteranno i lor Brevetti: Per la Registratura de' Brevetti sul Giornal d' ordine, e sul Sommario: Per l' Iscrizione della Pensione sul Gran Libro del debito pubblico: Pel cambio del Bollettino coll' estratto d' Iscrizione, e finalmente per rapporto alla maniera di mettere il Pensionario nel godimento dell' annualità posteriore al termine, nel corso del quale la sua Iscrizione sarà fatta, son elleno interamen-

mente applicabili alle Iſcrizioni da aprirſi in favor degli antichi Penſionarj.

Art. 57. I Religioſi ſoppreſſi, le cui Penſioni ſono ſtate determinate dall' articolo 3 della legge del 13 Febbrajo 1807, riconoſciute dalla Commiſſione di liquidazione, e definitivamente approvate da S.M., formeranno la 6 claſſe, e ſaranno iſcritti nel Gran Libro del debito pubblico in virtù del teſto de' Decreti renduti in lor favore, e de' quali il Miniſtro delle Finanze rimetterà degli ſtati certificati al Direttore del Gran Libro.

Art. 58. Per potere i Penſionarj della 6 claſſe ritirare i loro Eſtratti d' Iſcrizione, dovranno eſſi preſentare al Direttor generale il Certificato di liquidazione, il qual loro è ſtato liberato, ed in forza di cui ſon eglino ſtati pagati, in fin al giorno de' termini correnti della loro annualità.

Art. 59. L' Iſcrizione delle Penſioni de' Religioſi ſoppreſſi, ſarà ſoggetta al medeſimo modo di ſcrittura che quello delle altre claſſi, tanto per la loro Regiſtratura ſul Giornal d' ordine, il Sommario ed il Gran Libro del debito pubblico, quanto per quel che concerne la maniera di fiſſare il godimento della loro annualità su di eſſo Gran Libro.

Art. 60. Indipendentemente dei differenti documenti, co' quali i Penſionarj di tutte le claſſi dovran giuſtificare la petizion loro al Direttor generale del Gran Libro, per poter eglino eſſere iſcritti, dovranno eſſi inoltre eſibire al medeſimo il loro atteſtato autentico di naſcenza, e la lor dichiarazione conforme al Decreto de' 16 Febbrajo 1808.

Art. 61. Il pagamento di tutte le Penſioni inſcritte ſarà egli, a datar dal primo di Gennajo del preſente anno, ſpecialmente addetto alla decima delle contribuzioni dirette ed indirette, deſtinata

di

di già dalla legge de' 14. Settembre 1807, per formar la caſſa delle rendite, e per ſoddisfare l'annualità del debito pubblico.

Art. 62. Il Bollettino di depoſito, il Giornale d'ordine, il Sommario, il Gran Libro, l'Eſtratto d'Iſcrizione, e la Dichiarazione ſaran conformi a' Modelli anneſſi nella preſente Iſtruzione.

Art. 63. Una copia della preſente Iſtruzione ſarà rimeſſa ai Signori Intendenti, coll'invito di comunicarla a' Penſionarj domiciliati nelle loro reſpettive Provincie, di ricevere i loro titoli, e le lor dichiarazioni, e di rimetterli al Direttor generale del Gran Libro.

Art. 64. Gl'Intendenti che avran rimeſſo de' titoli di Penſioni al Direttore del Gran Libro, riceveranno gli eſtratti delle Iſcrizioni, i quali concerneranno i Penſionarj domiciliati nelle lor Provincie, e ſaran quinci incaricati di loro conſegnarli.

Art. 65. Un' Iſtruzion particolare regolerà il modo di pagamento dell'annualità delle Penſioni, tanto per l'epoche che precederanno, come per quelle le quali ſeguiranno le Iſcrizioni di ciaſcheduna Penſione.

Art. 66. Il Direttor generale della liquidazione del debito pubblico, eſercitando provviſoriamente le funzioni di Direttor generale del Gran Libro, vien egli incaricato dell'eſecuzione della preſente Iſtruzione, e l'è egli autorizzato a prender tutte le miſure ſuſcettibili di accelerare, e facilitar le Iſcrizioni de' Penſionarj dello Stato ſul Gran Libro.

TI.

Google

TITOLO SECONDO.

Metodo da ſeguirſi pel Pagamento del Debito pubblico.

SEZIONE PRIMA.

Regole fondamentali de' Pagamenti.

ART. 67. Il pagamento delle annualità del Debito pubblico ſarà diviſo in tre termini eguali.

ART. 68. Ciaſcun termine ſarà di quattro meſi compiti.

ART. 69. I meſi di Gennajo, Febbrajo, Marzo, ed Aprile di ciaſcun anno, formeranno il termine de' quattro meſi del debito.

I meſi di Maggio, Giugno, Luglio, ed Agoſto, formeranno il termine di mezzo.

Ed i meſi di Settembre, Ottobre, Novembre, e Dicembre, il termine de' quattro ultimi meſi.

ART. 70. Il Direttor generale del Gran Libro farà formare, alla ſcadenza di ciaſcun termine, due Stati di Diſtribuzione ordinaria; l'uno pel Debito conſolidato, e l'altro per le Penſioni.

ART. 71. I creditori inſcritti ſaranvi ſituati per la ſomma, alla qual' eglino avranno individualmente dritto.

ART. 72. Gli Stati di diſtribuzione del debito pubblico ſaran ſottomeſſi dal Direttore del Gran Libro all' autorizzazione del Miniſtro delle Finanze.

ART. 73. Non ſi potran mica ordinare de' Pagamenti ai creditori dello Stato iſcritti ſul Gran Libro, ſe non ſe in virtù di queſti Stati.

ART. 74. Egli ne ſaran fatti due doppj, o ſieno duplicati, i quali ſaran certificati dal Direttore generale.

ART. 75. I creditori daranno quietanza in margine, ſul primo duplicato dello Stato di Diſtribu-

zione, in cui essi si troveran situati, ed il Direttor del Gran Libro ne resterà depositario.

L'altro doppio, o duplicato sarà rimesso al Direttore della cassa delle Rendite, al quale servirà quello di regolamento nel movimento e nell' applicazione de' fondi di essa cassa.

ART. 76. Il debito pubblico non potrà esser pagato che a Napoli.

ART. 77. I pagamenti avranno luogo quattro giorni di ciascuna settimana sotto tutte le lettere simultaneamente, per ordine di numeri, giusta le indicazioni date per ciascun giorno di pagamenti.

I numeri, ed i giorni de' pagamenti del Debito pubblico saranno annunziati per via di manifesti e de' giornali.

SEZIONE SECONDA.

Contabilità de' Pagamenti.

§. I.

Debito consolidato.

ART. 78. I creditori iscritti sul Gran Libro del Debito consolidato, che vorranno personalmente ricevere la loro annualità, dovranno presentarsi alla Direzion generale del Gran Libro, esibendo il loro estratto d' Iscrizione.

ART. 79. Coloro che non potran presentarsi essi medesimi, dovran farsi rappresentare da qualche persona conosciuta e domiciliante in Napoli, rimetterà ad essa il loro estratto d' Iscrizione insieme colla procura legalizzata da un Notajo, e certificata dal Mastrodatti.

ART. 80. I creditori, o i loro procuratori, i cui diritti saranno stati verificati e riconosciuti, noteranno in margine il doppio dello Stato di Distribuzio-

buzione ordinanzato, ordinato dal Miniſtro, e riceveranno un mandato del Direttore ſulla Caſſa delle Rendite.

Art. 81. I mandati ſulla caſſa delle rendite non potranno accumulare più ſomme, nè tampoco più termini.

§. II.

Penſioni.

Art. 82. I Penſionarj dello Stato, iſcritti nel Gran Libro, i quali vorranno ricevere perſonalmente le loro annualità, ſi preſenteranno alla Direzion generale, e giuſtificheranno, 1. Del loro Eſtratto d' Iſcrizione; 2. Del lor Certificato di vita; 3. Della loro Reſidenza; Così l' uno come l' altro conformi all' articolo 98 della legge de' 5 Gennajo 1807; e di più del Certificato di Vedovanza, richieſto dall' articolo 86 della medeſima legge, s' egli ſi tratta del pagamento d' una Penſione accordata ad una Vedova da Sua Maeſtà.

Art. 83. I Certificati di vita dovran ſempre atteſtare l' eſiſtenza de' Penſionarj, almeno un giorno appreſſo la ſcadenza del termine, il cui pagamento ſarà eſigibile, ed offrir nella enunciazion de' nomi, de' cognomi, e della data della naſcita de' Penſionarj, una perfetta identità con le loro Iſcrizioni ſul Gran Libro.

Art. 84. Ogni anticipazione nella data di un Certificato di vita; ogni traſpoſizione o differenza nella maniera come i nomi e cognomi di un Penſionario ſaranno ſcritti, ogni contraddizione nella data della ſua naſcita, ogni contraffazione nella redazion dell' atto, ſaranno delle irregolarità che faran differire il pagamento del termine reclamato, fintantochè gli errori non ſian rettificati, o che i

Penſionarj non abbian rimpiazzato i Certificati inammiſſibili con dei ben regolari.

Art. 85. I Certificati di vita e di reſidenza dati dal Sindaco e dagli Eletti del domicilio di ciaſcun Penſionario, legalizzati dai Sotto-Intendenti dei Diſtretti, e viſti dall' Intendenti di Provincia, conterranno in oltre la dichiarazion preſcritta dal Decreto de' 16 Febbrajo 1808.

Art. 86. I Penſionarj, che non potran ricevere perſonalmente i termini ſcaduti della loro annualità, goderanno della facoltà accordata dall' articolo 79 della preſente Iſtruzione a tutti i creditori dello Stato, di farſi rappreſentare da un Procuratore, ſoddisfacendo alle condizioni, le quali quell' articolo impone.

Art. 87. Il modo de' pagamenti dell' annualità delle Penſioni, ſarà il medeſimo che quello preſcritto pel Debito conſolidato.

SEZIONE TERZA.

Del modo de' Pagamenti.

Art. 88. Il Direttor generale del Gran Libro ſtabilirà un Burò, oſſia Banca di Conti, nella ſua amminiſtrazione per lo pagamento dell' annualità del Debito pubblico.

Art. 89. Il Burò de' Conti del Gran Libro ſarà provviſoriamente compoſto di un Verificatore, di due Sotto-Verificatori, di due Commeſſi calcolatori, e di due Spedizionieri.

Art. 90. Sarà egli diviſo in due Sezioni: la prima ſarà incaricata del pagamento dell' annualità del Debito conſolidato, e la ſeconda del pagamento dell' annualità delle Penſioni.

Art. 91. Allora quando un creditore ſi preſenterà

terà per ricevere un termine esigibile di sua annualità, il Verificator de' Conti si assicurerà, mercè l'ispezion de' suoi titoli, se il creditore è in dritto di esser pagato.

Art. 92. Se il dritto è fondato, egli darà il suo *visto-buono*, e rimanderà il creditore davanti colui de' Sotto-Verificatori, ch' è incaricato dell' esame diffinitivo de' suoi documenti.

Art. 93. Il Sotto-Verificatore esaminerà, nell' ordin delle rimesse, che il Verificatore avragli fatte, i documenti di ciascun creditore; contrassegnerà egli tutte quelle che sono suscettibili d' esser conservate, per l' appoggio de' pagamenti, e spedirà il mandato prescritto dall' articolo 80 della presente Istruzione.

Art. 94. Ciascun mandato sarà portato su d' un particolar Giornale, e prenderavvi il numero del suo Registro.

Art. 95. Il creditore passerà dalla banca di Sotto-Verificazione in quella del Verificator generale, il quale porrà il suo segno sopra tutt' i documenti contrassegnati dal Sotto-Verificatore; rivedrà il mandato liberato al creditore; riceverà la quietanza sul doppio stato di distribuzione, e farà apporre in dorso dell' estratto della sua Iscrizione un' impronta, i caratteri della quale indicheranno il termine che sarà stato pagato.

Art. 96. Allorchè queste differenti formalità saranno state adempiute, il creditore si presenterà davanti il Direttor generale del Gran Libro, il quale riterrà tutt' i documenti prodotti all' appoggio del pagamento; si assicurerà se il bollo sia stato apposto sull' Estratto d' Iscrizione; noterà il pagamento nel margine dello stato ordinanzato dal Ministro; segnerà il mandato, e donerallo al creditore.

SE-

SEZIONE QUARTA.

Degli Stati di Diſtribuzione eſtraordinaria.

ART. 97. Gli Stati di Diſtribuzione eſtraordinaria, i quali ſaran formati alla ſcadenza di ciaſcun termine per gli creditori del Debito conſolidato, e per gli Penſionarj, ſaran ſoggetti alle medeſime regole di contabilità, che gli Stati di Diſtribuzione ordinaria.

ART. 98. I creditori del Debito conſolidato, non vi ſaran meſſi, che per la porzione dell' annualità anteriore al lor godimento ſul Gran Libro.

ART. 99. Un Deconto ne fiſſerà l' ammontare per ciaſchedun creditore, a partire dalla data del ſuo Certificato di proprietà.

ART. 100. I Penſionarj, il cui titolo è anteriore al primo di Gennajo 1808, come ancor quelli che ſotto la denominazione di antichi Penſionarj deggion far fiſſare i loro diritti dalla Commiſſione di liquidazione, ſaranno poſti negli Stati di Diſtribuzione eſtraordinaria, per la totalità de' termini, che ſaran loro dovuti dopo il primo di Gennajo 1808, infin al giorno del loro godimento ſul Gran Libro.

ART. 101. I nuovi Penſionarj, i quali ottenute non avranno le lor Penſioni, ſul rapporto de' Miniſtri de' loro reſpettivi dipartimenti, ſe non che poſteriormente al 1. di Gennajo 1808, non ſaran meſſi negli Stati di Diſtribuzione eſtraordinaria, ſe non ſe ſul Deconto, per la porzion del godimento, alla quale i decreti, che avranno ſtabilito ſu i lor dritti, lor permetteranno di pretendere.

ART. 102. Egli non vi ſarà pel primo termine del 1808 alcuno Stato di Diſtribuzione ordinaria; l' annualità di queſto termine non dovendo ella eſſer pagata a' creditori e Penſionarj dello Stato, ſia interamente, ſia ſul Deconto, ſe non che in virtù d' uno ſtato di Diſtribuzione eſtraordinaria.

SEZIONE QUINTA:

Della Caſſa delle Rendite.

ART. 103. A miſura che i creditori ſi preſenteranno alla caſſa delle rendite, il Direttore verificherà i lor nomi, ſul doppio dello Stato di Diſtribuzione, che ſaragli ſtato rimeſſo; metterà il ſuo *viſto buono* ſopra i mandati del Direttor generale del Gran Libro, affinch' eſſi ſiano regiſtrati, così ſul Giornale degli introiti e degli eſiti della caſſa delle rendite, come ſopra tutt' i ſuoi libri auſiliarj; riporterà il numero e la ſomma di ciaſcun mandato nel margine del Duplicato dello Stato di Diſtribuzione, corriſpondente al credito del creditore; eſigerà egli la Ricevuta, e pagherà in polizze di Banco.

SEZIONE SESTA

Degli Eſtratti d' Iſcrizione perduti.

ART. 104. Allorchè un creditore dello Stato, avrà per qualche accidente perduto l'eſtratto della ſua Iſcrizione, egli ne farà la dichiarazione al Direttor generale del Gran Libro, e ſi obbligherà per iſcritto, fralle ſue mani, a riportarglielo nel caſo ch' egli lo ritrovaſſe.

ART. 105. Il Direttor generale del Gran Libro libererà al creditore reclamante un ricivo della ſua dichiarazione, ed invierà ſubito la filiazione della Iſcrizione, il cui eſtratto ſarà ſtato perduto, al Sindaco degli Agenti di cambio della Città di Napoli, affin d' impedirne la vendita.

ART. 106. In ricevere l' avviſo del Direttor del Gran Libro, il Sindaco degli Agenti di cambio farà affiggere alla Borſa la filiazione dell'eſtratto dell' Iſcrizione perduta, ed allo ſpirar della dilazione dei

tre

tre giorni, invierà al Direttore del Gran Libro l'espedizione del processo verbale del manifesto, segnata da lui, e da' suoi ajutanti.

Art. 107. Allora quando queste formalità saranno state adempiute, il Direttore del Gran Libro donerà al creditore un Duplicato dell' estratto d'Iscrizione perduto, il quale sarà il solo titolo valevole per ricevere l'annualità, e per trasferire, o pur dividere, la proprietà dell' Iscrizione.

Art. 108. Se si tratta poi d' un Pensionario dello Stato, egli adempirà presso del Direttor generale del Gran Libro le condizioni prescritte dall' articolo 104 della presente Istruzione, ed otterrà il terzo giorno, senz' altra formalità, un Duplicato dell' estratto della sua Iscrizione, il quale sarà il solo titolo, in virtù di cui potrà egli esser pagato dell'annualità della sua Pensione.

Art. 109. Saranno egli fatte sul Registro delle Matricole, sul Duplicato, e sul Gran Libro al conto aperto del creditore, o del Pensionario, il quale avrà perduto il suo estratto d' Iscrizione, tutte le menzioni necessarie per mostrare, che l' originale non l' è egli più un titolo legittimo, e che dee esser ritenuto ed annullato, se giammai egli venisse a presentarsi.

SEZIONE SETTIMA

Degli Arretrati delle Pensioni.

Art. 110. Allorchè un Pensionario dello Stato sarà morto, gli Arretrati della Pensione sua saran pagati a' suoi eredi.

Art. 111. Per poter esser posti negli Stati di Distribuzione, gli eredi di un pensionario dovranno apportare al Direttore del Gran Libro il loro estratto d' Iscrizione, la fede della morte certificata

ficata dal Sindaco e dagli Eletti del luogo, dove il Penſionario ſarà morto, e la loro dichiarazione conforme al Decreto de' 16 Febbrajo 1808.

ART. 112. Il Direttor generale farà procedere, in virtù di queſti documenti, al Conteggio degli arretrati della Penſione eſtinta, e ne rilaſcerà il ſuo Borderò agli eredi.

ART. 113. Gli eredi d' un Penſionario morto, apportatori d' un Borderò di arretrati, liberati dal Direttore del Gran Libro, ne faran fare la ſpartizione fra eſſi dai Tribunali, dietro alle leggi e coſtumi del Regno.

ART. 114. Eglino rapporteran poi il Decreto del Tribunale al Direttore del Gran Libro, il quale gli comprenderà nello Stato di Diſtribuzione eſtraordinaria il più proſſimo, ciaſcheduno per la porzion degli arretrati aſſegnatagli dal Decreto del Tribunale.

ART. 115. Il pagamento delle annualità dei 4 primi meſi del 1808, ſi aprirà il di 5 del proſſimo Maggio.

ART. 116. Le preſenti Iſtruzioni ſaranno ſtampate in Italiano, ed in Franceſe.

Il Miniſtro delle Finanze
RŒDERER.

Modello di Certificato

MINISTERO DELLE FINANZE

Provincia
di

GRAN LIBRO

CERTIFICATO DI VITA, E DI RESIDENZA PER LI PENSIONARJ DELLO STATO

Diſtretto
di

Articolo 98. della Legge de' 5. Gennaro 1807.

NOI SINDACO, ED ELETTI
della Comune di
Diſtretto di
Provincia di
ſull' atteſtazione de' Signori

Comune
di

tutti e due abitanti di queſta Comune, e che Noi dichiariamo di ben conoſcere,
CERTIFICHIAMO, che Signor

Penſioniſta dello Stato, nat il dì
come l'ha a Noi dichiarato;
ſi è preſentato oggi davanti a Noi.
Che egli è VIVENTE, e che RISIEDE in queſta Comune.

DICHARAZIONE

Decreto de' 16. Febraro 1808.

NOI CERTIFICHIAMO inoltre, che dett Signor ci ha aſſicurato, ſotto le pene preſcritte per le falſe dichiarazioni, che

non gode punto, sia in pensioni iscritte sul Gran Libro, sia per soldi di attività, a carico del Pubblico Tesoro, nella sua qualità di

di alcuna somma, che ecceda la fissazione determinata dal Decreto de' 16. Febraro 1808.

IN FEDE di che Noi l'abbiamo spedito il presente Certificato segnato da l , e dai suoi due Testimonj, ed abbiamo ricevuta la sua Dichiarazione, per la quale questo Certificato potrà servirli di pruova.

In

Testimonj Il Sindaco, ed Eletti

Pensionista

NOI SOTTOINTENDENTE del Distretto di
Provincia di
certifichiamo, che le firme di quì sopra sono veramente quelle delli Signori

Sindaco, ed Eletti della Comune di
e che vi si debba prestar fede

In

VISTO da Noi INTENDENTE della Provincia di

In

ISTRUZIONE.

I Sindaci non debbano ammettere per Teſtimonj, ſe non ſe due abitanti ben conoſciuti, e che ſappiano firmare.

Eſſi debbano vegliare, che i Nomi, i Cognomi, e la data della naſcita de' Penſionarj ſiano correttamente ſcritti ne' Certificati di vita, che eſſi ſpediſcono loro, e che vi ſia ſempre una identità perfetta tra i loro Certificati, e l'Eſtratto della loro iſcrizione, il quale poſſano farſi eſibire dai Penſionarj.

I Penſionarj devono aſpettare, che il Termine del Pagamento, che hanno da ricevere ſia ſcaduto, per poter eſſi dimandare i loro Certificati di vita.

I Sindaci ſi porteranno dai Penſionarj, i quali una qualche malattia, o infermità impedirà di poterſi preſentare eſſi medeſimi, e ne ſarà di ciò fatta menzione ne' Certificati.

Il Penſionario, il quale goderà di un ſoldo d' attività a carico dello Stato dovrà rapportare inſiem col ſuo Certificato di vita, un atteſtato del Miniſtero, dal quale dipende, che faccia conoſcere l' impiego, ch'egli occupa, e 'l montante annuale de' ſuoi aſſegnamenti.

Allorchè i Certificati di vita ſaranno ſtati legalizzati dai Signori Sottointendenti, e viſtati dai Signori Intendenti, i Penſionarj, o i loro Procuratori dovranno farli *bollare*. Queſta formalità potrà eſſere adempiuta in Napoli per li Certificati di tutte le Provincie del Regno.

DECRETO, che ordina la ſoppreſſione degli Agoſtiniani di Peſcara

De' 24. Febbrajo 1808.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA,

Viſto il rapporto del noſtro Miniſtro del Culto, abbiamo decretato e decretiamo quanto ſiegue:

ART. 1. E' ſoppreſſo il Moniſtero degli Agoſtiniani di Peſcara, ed i Religioſi, che vi ſono, paſſeranno in quello degli Agoſtiniani di Chieti; ed il locale del detto Moniſtero ſoppreſſo ſarà deſtinato per i magazini del ſale, e delle merci della piazza di detto Comune di Peſcara.

ART. 2. I Religioſi di detto ſoppreſſo Moniſtero ſi traſporteranno quanto conſervano nelle riſpettive di loro ſtanze, e porteranno tutti i generi, viveri, e quanto neceſſita per uſo della comunità nel Moniſtero, dove ſono ſtati deſtinati.

ART. 3. Gli arredi ſagri eſiſtenti in detto ſoppreſſo Moniſtero ſaranno conſervati dall' Intendente della Provincia per diſtribuirſi alle Parocchie più povere della Provincia medeſima a diſpoſizione del noſtro Miniſtro del Culto.

ART. 4. I noſtri Miniſtri del Culto, di Guerra, e di Finanze ſono incaricati della eſecuzione del preſente Decreto, ciaſcuno per la parte, che loro appartiene.

Firmato = GIUSEPPE

Da parte del RE
Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

DECRETO, con cui ſi proroga il termine prefiſſo con quello de' 9 gennajo corrente anno, alla liquidazione degli arrendamenti

De' 15 Marzo 1808.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Sul rapporto del noſtro Miniſtro di Finanze, abbiamo decretato, e decretiamo quanto ſiegue.

ART. 1. Il termine preſcritto coll' art. 1. del noſtro decreto de' 9 Gennajo 1808, perchè ciaſcun proprietario di arrendamenti aveſſe preſentata alla Commiſſione di liquidazione la ſua dimanda legalizzata colle riſpettive inteſtazioni, ſarà prorogato fino a tutto aprile corrente anno.

ART. 2. Il noſtro Miniſtro di Finanze ſarà incaricato della eſecuzione del preſente Decreto.

Firmato = GIUSEPPE

Da parte del RE
Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

DECRETO, con cui ſi ordina la inſcrizione ſul Gran Libro di venticinquemila ducati a favore dell' Albergo de' poveri, dell' Annunziata, e degl' Incurabili, in deduzione de' capitali, che poſſono loro eſſer dovuti in rimpiazzo di arrendamenti; preſcrivendoſi ad un tempo un equivalente compenſo alla Caſſa di ammortizzazione.

De' 21. Marzo 1808.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Viſto il rapporto del noſtro Miniſtro dell' Interno, e del Miniſtro delle Finanze; abbiamo decretato e decretiamo quanto ſiegue:

ART. 1. Si farà l'iſcrizione nel Gran libro di venticinquemila ducati di rendita a profitto dell' Albergo de' Poveri, dell'Annunziata, e degl' Incurabili.

ART. 2. Queſta rendita ſarà diſtribuita nel modo ſeguente:

All'Albergo de' Poveri ducati ——	8000
All'Annunziata ——	5000
Alla Caſa degl' Incurabili ——	12000

ART. 3. Coteſte rendite anderanno in deduzione de' capitali, che poſſano eſſere dovuti in rimpiazzo di arrendamenti, e cominceranno a decorrere dal dì 1. di Gennajo paſſato.

ART. 4. Sarà aggiunto alla dotazione della Caſſa d'ammortizzazione un fondo territoriale, il cui valor capitale ſarà impiegato dalla medeſima in compra di rendite equivalenti a quelle aſſegnate ai ſuddetti Stabilimenti.

Il noſtro Miniſtro delle Finanze ci preſenterà i mezzi di eſecuzione di queſta diſpoſizione.

ART. 5. I noſtri Miniſtri dell' Interno, e delle Finanze ſono incaricati della eſecuzione del preſente decreto, che ſarà inſerito nel bullettino delle Leggi.

GIUSEPPE

Da parte del RE
Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

Dotazione della caſſa d' ammortizzazione.

De' 28. Marzo 1808.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Viſto l'art. 4. del noſtro decreto del 21. Marzo, abbiamo decretato, e decretiamo quanto ſiegue.

ART. 1. I beni ſtabili deſcritti nello ſtato anneſſo al preſence decreto dell'annua rendita di ducati 10,001. ſono aggregati alla dotazione della caſſa d'ammortizzazione.

ART. 2. Saranno meſſi in vendita dietro le condizioni preſcritte dal noſtro decreto de' 15. Marzo.

ART. 3. Il prodotto del valor capitale ſarà impiegato alla compra delle rendite coſtituite nel gran Libro del debito pubblico.

ART. 4. Il noſtro Miniſtro delle Finanze è incaricato della eſecuzione del preſente decreto.

GIUSEPPE

Da parte del RE
Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

DECRETO, che ordina la ſuppreſſione de' Conventi de' Padri Domenicani di Strongoli, e Pedaci

De' 11. Maggio 1808.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Viſto il rapporto del noſtro Miniſtro del Culto; abbiamo decretato, e decretiamo quanto ſiegue:

ART. 1. Sono ſoppreſſi i Conventi de' PP. Domenicani di Strongoli, e di Pedaci, e de' PP. Agoſtiniani di Strongoli. I Religioſi ſaranno diſtribuiti negli altri Conventi della Provincia del riſpettivo Iſtituto.

ART. 2. I noſtri Miniſtri del Culto, e delle Finanze ſono incaricati della eſecuzione del preſente Decreto, ciaſcuno per la parte, che gli appartiene.

Firmato = GIUSEPPE

Da parte del RE
Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

DECRETO, con cui si riuniscono al demanio i beni di taluni Monisteri di religiose, provedendosi insieme al sostentamento di queste.

De' 20. Maggio 1808.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze, e di quello del Culto, abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue.

ART. 1. I beni dipendenti dai Monasteri di S. Chiara, S. Antonio fuori Portalba, Concezione di Toledo, S. Francesco delle Pratesi, Consolazione, Cappucinelle di ponte corvo, S. Maria del Gessi, Visitazione, S. Francesco de' Scazioni, S. Margherita, Egiziaca di Pizzofalcone, Egiziaca Maggiore, S. Giuseppe de' Ruffi, S. Monaca, S. Giovanni Battista, Divino Amore, S. Maddalena delle Spagne, Betlem, S. Patrizia, Donnalvina, S. Potito, Donnaromita, Croce di Lucca, S. Giuseppe e Teresa, S. Giuseppe a pontecorvo, Regina Cœli, sono riuniti al demanio.

ART. 2. Le Monache e le Converse continueranno a vivere in comunità nelle stesse case, che occupano presentemente; esse conserveranno i loro mobili, e tutti gli oggetti serventi all' esercizio del culto.

ART. 3. Esse saranno individualmente inscritte sul Gran Libro del debito pubblico, cioè le Monache per una pensione di dieci ducati al mese, e le Converse per quella di cinque. Esse saranno inscritte per godere dell' intero quadrimestre di Maggio,

gio, e riceveranno a titolo di gratificazione la metà di quello di Gennajo, che loro sarà pagata negli otto giorni dopo la pubblicazione del presente Decreto in virtù d'uno Stato di distribuzione straordinaria.

ART. 4. Saranno assegnati per ogni Monaca docati nove, e per ogni Conversa docati quattro, e grana 50 all'anno pel servizio del culto, e le riparazioni della casa; quest'aumento sarà pagato in una colla pensione, comincerà, e finirà con essa, ma sarà riservato dall'Economo di ogni Monastero pel pagamento delle spese del culto, e mantenimento della casa, secondo il Regolamento, che a quest'effetto sarà fatto dal Ministro del Culto.

ART. 5. I creditori de' suddetti Monasteri saranno liquidati e pagati come gli altri creditori dello Stato.

ART. 6. A misura che il numero delle Monache, e Converse diminuirà, esse saranno riunite in un altro Convento dello stesso Ordine.

ART. 7. Il nostro Ministro delle Finanze, e quello del Culto sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato = GIUSEPPE

Da parte del RE
Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

DECRETO, col quale ſopprimendoſi il Banco dei particolari, e riunendoſi i ſuoi crediti alla caſſa di ammortizzazione, e gli altri ſuoi beni al demanio, ſi regola l'indennizzamento de' ſuoi creditori, e ſi abilita il Banco di Corte a ſupplirne il ſervizio.

De' 20. Maggio 1808.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI E DI SICILIA.

Sul rapporto del noſtro Miniſtro di Finanze, abbiamo decretato e decretiamo quanto ſiegue.

ART. 1. Il Banco de' particolari è ſoppreſſo.

ART. 2. I ſuoi beni ſono riuniti al demanio dello Stato.

ART. 3. I ſuoi creditori ſono creditori dello Stato. Le ſue polizze ſaranno ammeſſe duranti tre meſi, cominciando dal giorno della pubblicazione del preſente decreto, in pagamento de' crediti del Banco, tanto in capitali, che in intereſſi, o attraſſi di rendite deſcritte nello ſtato, che ſarà determinato dal Miniſtro delle Finanze, per una ſomma almeno eguale a quella delle ſuddette polizze. Spirata la dilazione di tre meſi, quelle che non ſarebbero ammortizzate, ſaranno convertite in cedole ammiſſibili in pagamento de' beni dello Stato, o in acquiſto di rendite sul gran libro, e li crediti che reſteranno, ſaranno riuniti alla caſſa d' ammortizzazione.

ART. 4. Il Banco di Corte aprirà i conti correnti anche coi particolari, tanto per i pagamenti, che riceveranno dal teſoro pubblico, quanto per i depoſiti, ch' eſſi faranno nel Banco medeſimo.

ART. 5.

Art. 5. Su i beni del Banco de' particolari, saranno riſervate due caſſe per iſtabilirvi, ſe vi è luogo, delle caſſe di ajuto del Banco di Corte; le caſe che ſaranno riſervate, ſono la Pietà, e la Caſa del Banco de' Poveri.

Art. 6. L' Amminiſtrazione del Banco di Corte proporrà al Miniſtro delle Finanze un piano per la organizzazione del ſervizio delle ſue officine, e caſſe di ajuto, ſe vi è luogo. Eſſa v' impiegherà i ſoggetti del Banco de' particolari più capaci, e più biſognoſi.

Art. 7. Saranno accordate delle penſioni a coloro, che ſi trovano ne' caſi previſti dalla noſtra legge de' 5. Gennajo 1807.

Art. 8. Il noſtro Miniſtro di Finanze è incaricato della eſecuzione del preſente decreto.

Firmato = GIUSEPPE

Da parte del RE
Il Segretario di Stato F. Ricciardi.

DECRETO, con cui si fissa la somma delle rendite destinate al pagamento del debito pubblico, tanto perpetuo, quanto vitalizio, per le quali si è stabilita una cassa particolare, ed ordinata la percezione del decimo su tutte le contribuzioni.

De' 20. Maggio 1808.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Sul rapporto del nostro Ministro di Finanze, abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

ART. 1. Le rendite, per le quali noi abbiamo stabilito una cassa particolare, ed ordinata la percezione del decimo su tutte le contribuzioni, sono fissate a docati settecentomila pel debito perpetuo, e a cinquecentomila ducati il vitalizio; Noi avremo un supplemento, se contro ogni aspettativa il totale della liquidazione del debito pubblico, e l'insufficienza dei beni dello Stato messi in vendita, rendessero questa creazione necessaria.

ART. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato GIUSEPPE

Da parte del RE
Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

DECRETO, con cui ſi aggiungono due milioni di beni, ſtimati alla ragione del 5. per 100 a que' che reſtano a venderſi nello ſtato anneſſo alla legge de' 14. Settembre 1807.

De' 20. Maggio 1808.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Sul rapporto del Noſtro Miniſtro delle Finanze.

Avendo riunito al debito pubblico l' importo de' debiti de' Conventi delle Monache, e de' Banchi de' Particolari, i di cui beni ſono ſtati incorporati ai Demanj con noſtro Decreto di queſto giorno, Noi vogliamo aggiungere proporzionatamente al pegno de' Creditori dello Stato, ed a queſto effetto, abbiamo decretato, e decretiamo quanto ſegue:

ART. 1. Saranno aggiunti due milioni de' beni ſtimati a ragione del cinque per cento della loro rendita a quelli, che reſtano a venderſi nello ſtato anneſſo alla legge del 14. Settembre 1807.

ART. 2. Il Noſtro Miniſtro delle Finanze è incaricato della eſecuzione del preſente decreto.

Firmato = GIUSEPPE

Da parte del RE
Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

DECRETO, con cui si dichiarano ammortizzati i crediti, che rappresentavano contro lo Stato i Monasteri, i beni de' quali sono stati riuniti al demanio, i banchi, ed i luoghi pii; prescrivendosi inoltre che le cedole, delle quali si è ordinato la emissione pel pagamento degli arretrati della guerra, o per risarcire le perdite particolari, non possano da ora innanzi essere spedite che fino alla concorrenza de' crediti allodiali della Corona, o acquistati dal Corpo della Città, ed in forza di un particolare decreto, per qualcuna delle cause al disopra espresse.

De' 20. Maggio 1808.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA

Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze, abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

ART. 1. Noi dichiaramo ammortizzati tutti i crediti sullo Stato, che possedevano i Monasteri, i di cui beni sono stati riuniti al nostro demanio, come pure quelli de' banchi e luoghi pii, che l' art. 7. della nostra legge de' 2. Luglio 1806. esclude dal beneficio della liquidazione. Non saranno mai firmate, nè emesse cedole per i suddetti crediti, e dichiaramo false quelle che potrebbero esserlo.

ART. 2. Le cedole, di cui noi abbiamo ordinato l' emissione per il pagamento degli arretrati della guerra, o per risarcire le perdite particolari, e specialmente quelle de' proprietarj delle due Calabrie, non potranno più come per l' addietro essere spedite che a ragione e fino alla concorrenza dei crediti di nostra proprietà, sia come facenti parte de' nostri

noſtri allodiali, ſia come acquiſtate dal Corpo della Città, al quale noi abbiamo data l' indennizzazione.

ART. 3. Non ſi potranno neppure emettere cedole corriſpondenti a' ſuddetti noſtri crediti, che in virtù di noſtri decreti, e per qualcheduna delle cauſe qui ſopra eſpreſſe.

ART. 4. Il Miniſtro delle Finanze è incaricato della eſecuzione del preſente Decreto.

Firmato = GIUSEPPE

Da parte del RE
Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

DECRETO, con cui ſi ordina, che a' Creditori dello Stato, compratori de' beni del medeſimo, e che ſono entrati in poſſeſſo prima della loro liquidazione; non ſi paghino gl' intereſſi ſul Capitale del loro credito che fino al giorno, in cui ſono ſtati meſſi in poſſeſſo de' ſuddetti beni, e che gli acquiſtatori de' beni dello Stato, che avranno ricevute dal Teſoro tutte, o parte delle loro cedole, e vorranno ſervirſi della dilazione loro accordata pel pagamento del prezzo delle loro compre, paghino, dal giorno della conſegna loro fatta delle Cedole, l' intereſſe del Capitale, o della parte di eſſo, a cui aſcenderà il prezzo del loro acquiſto per la ſomma, che avranno ricevuta in Cedole, ſino all' epoca del totale verſamento delle Cedole dovute; e ſe vogliano ſoddisfare il loro debito nell' atto di ricevere le cedole, il Teſoro tenga lor conto dell' anticipazione a ragione del 5. per 100.

Napoli 20. Maggio 1808.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Viſto il rapporto del noſtro Miniſtro delle Finanze;

Conſiderando che i creditori dello Stato non debbono godere di un doppio intereſſe dei Capitali de' loro crediti; ciocchè accaderebbe nondimeno, ſe eſſendo compratori, e godendo de' beni dello Stato avanti la loro liquidazione, il Teſoro lor pagaſſe gl' intereſſi fino al giorno della loro liquidazione, o ſe eſſendo acquiſtatori, ed in poſſeſſo de' beni dello Stato eſſi poteſſero impiegare in acquiſto di rendite ſul gran libro delle cedole dovute al Teſoro per prezzo delle ſteſſe compre;

Ab-

Abbiamo decretato e decretiamo quanto ſiegue.

ART. 1. Ai creditori compratori di beni dello Stato, che ſaranno entrati in poſſeſſo de' medeſimi prima della loro liquidazione, non ſaranno pagati gl' intereſſi, che potranno loro eſſer dovuti pel Capitale del loro credito in forza dell' articolo 8. della Legge de' 14. Settembre 1807., che al giorno che ſono ſtati meſſi in poſſeſſo de' ſuddetti beni.

ART. 2. Gli acquiſtatori de' beni dello Stato, i quali eſſendo creditori del medeſimo avranno ricevuto dal Teſoro interamente, o parte delle cedole, di cui ſono creditori, e che vorranno approfittare delle dilazioni dalla Legge de' 2. Luglio 1806., dal decreto de' 20. Marzo 1807., e dalla Legge de' 14. Settembre dello ſteſſo anno pel pagamento del prezzo delle loro compre, pagheranno incominciando dal giorno della conſegna delle cedole, che loro ſarà ſtata fatta, l' intereſſe del Capitale, o di parte del medeſimo, a cui aſcenderà il prezzo del loro acquiſto per la ſomma, che avranno ricevuta in cedole, e fino all' epoca del totale verſamento delle cedole dovute. S' eſſi vogliono ſoddisfare il loro debito, ricevendo le cedole, il Teſoro terrà loro conto dell' anticipazione a ragione del 5. per 100.

ART. 3. Il Noſtro Miniſtro delle Finanze è incaricato dell' eſecuzione del preſente decreto.

Firmato = GIUSEPPE

Da parte del RE
Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

Decreto, con cui ſi aumenta la dote della caſſa di ammortizzazione, e ſi regola l'uſo de' fondi di pleggerie verſati nella medeſima.

De' 20. Maggio 1808.

GIUSEPPE NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Sul rapporto del noſtro Miniſtro delle Finanze, abbiamo decretato, e decretiamo quanto ſiegue.

Art. 1. In luogo de' 250 mila ducati di rendita, di cui colla noſtra legge de' 14. Settembre è ſtata dotata la caſſa d'ammortizzazione, le ſarà accordato 1. per il valore di 140. a 170. mila ducati di rendite in fondi, che ſaranno fiſſati ſenza dilazione dal noſtro Miniſtro delle Finanze. 2. De' titoli di crediti ſopravanzi debitori dello Stato, per la ſomma di un milione. 3. La caſſa di ammortizzazione goderà inoltre delle penſioni eccleſiaſtiche a miſura della morte de' titolarj.

Art. 2. Il Miniſtro delle Finanze è autorizzato a vendere tutti, o parte de' fondi indicati nell'articolo precedente nel corſo di diciotto meſi a profitto della caſſa d'ammortizzazione. La negoziazione de' crediti ſarà fatta dal Direttore della caſſa, di concerto col Miniſtro delle Finanze. Il Direttore è ſolo incaricato della eſazione.

Art. 3. La rendita, o il prezzo della vendita de' fondi, le ſomme provvenienti dalla negoziazione, o dall'eſazione de' crediti, ſaranno immediatamente verſate nella caſſa di ammortizzazione, e ſaranno eſcluſivamente impiegate dal Direttore di queſta caſſa all'acquiſto di rendite perpetue sul gran libro, ed alla reſtituzione del preſtito d'Olanda.

Art. 4.

ART. 4. I fondi delle pleggerie versati nella cassa di ammortizzazione de' Ricevitori generali sono esclusivamente riservati per la garanzia delle obbligazioni da essi firmate, e pel pagamento di quelle, che saranno protestate. Questi fondi saranno nella cassa in contanti, ed in valori sempre disponibili.

ART. 5. Il Ministro delle Finanze determinerà, secondo le circostanze, la porzione degli altri fondi di pleggerie, che potrà essere impiegata all'acquisto di rendite sul gran libro, o convertita in valore disponibile, o riservata in contanti.

ART. 6. La cassa d'ammortizzazione non potrà mai trasferire le sue inscrizioni sul gran libro, eccetto quelle, che avrà acquistate coi fondi di pleggerie, e non potrà farlo, che in virtù di un nostro decreto sul rapporto del Ministro delle Finanze.

ART. 7. Gl'interessi delle pleggerie saranno pagati co' beneficj, che potranno risultare dagl' impieghi de' fondi delle stesse pleggerie in valori disponibili, ed in caso d'insufficienza, colla rendita della porzione de' fondi inscritta sul gran libro.

ART. 8. I benefizj, e rendite, che eccederanno il pagamento degl' interessi delle pleggerie, saranno impiegati alla fine di ogni anno in acquisti di rendite sul gran libro.

ART. 9. Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato = GIUSEPPE

Da parte del RE
Il Segretario di Stato F. RICCIARDI.

INDICE

25 *Giugno* 1806. LEGGE, con cui la percezione di tutti gli arrendamenti è richiamata al Teſoro pubblico. *Pag.* 3

27 *detto*. DECRETO, con cui ſi ſtabiliſce un'amminiſtrazione generale de' Demanj. 5

2 *Luglio*. LEGGE, con cui ſi mettono in vendita i beni dell' Azienda Allodiale, dei Luoghi Pii laicali, dei Benefici e Badie devolute, e di Regio Padronato, pel valore di dieci milioni di ducati per prezzo dei quali ſi ammettono per tre quarti le carte rappreſentanti le partite di arrendamenti liquidati ed il reſto in contanti. 6

10 *detto*. DECRETO, con cui ſi ordina al Senato della Città di Napoli, di far reſtituire le ſomme antecipate dal paſſato Governo a diverſi negozianti per le proviſte del grano, e dell' olio deſtinate alla ſuſſiſtenza di eſſa città. 8

12 *detto*. DECRETO, con cui ſi ordina un impreſtito di un milione e ducento mila ducati, e ſi aſſegnano in rimborſo de' beni del valore di un milione e cinquecento mila ducati. 9

31 *detto*. DECRETO organico dell' amminiſtrazione generale de' Demanj. 11

21 *Agoſto*. DECRETO, con cui ſi abbreviano i termini di decima e feſta nella vendita de' beni dello Stato. 21

24 *detto*. LEGGE per facilitare la liquidazione, ed il pagamento de' creditori dello Stato. 22

4 *Settembre*, LEGGE con cui ſi regola la vendita de' beni dello Stato, ordinata col decreto de' 2. Luglio p. p. 24

10 *detto*. DISPACCIO del Miniſtro delle Finanze concernente la liquidazione delle partite di fiſcali, Adoe ec. 27

12 *detto*. DECRETO con cui ſi accorda ai creditori dello Stato non ancora liquidati di poter concorrere, pendente la loro liquidazione alla compra de' beni poſti in vendita, mediante un certificato della commiſſione di liquidazione, col quale ſi dichiari eſſe-

essere eglino creditori dello Stato ; permettendosi inoltre a' compratori di pagare il prezzo in dodici rate uguali mensuali colle proporzioni ordinate dalla legge de' 2 Luglio corrente anno. 28

27 *detto*. LEGGE con cui si abolisconо tutti i vincoli di fedecommesso sopra i crediti contro lo Stato, e si assegnano i termini de' pagamenti del prezzo de' beni dello Stato, esposti in vendita. 30

8 *Novembre*. ESTRATTO della legge degl'8. Novembre 1806. per la contribuzione fondiaria. 32

19 *detto*. DISPACCIO concernente l' attrasso delle partite d' Arrendamenti. 33

16 *Decembre*. DECRETO, con cui si ordina il pagamento di un trimestre di frutti degli arrendamenti in cedole da valere come contante nel pagamento de' beni dello Stato. 34

2. *Gennaro* 1807. DECRETO, con cui si prescrive, che il terzo dovuto agli antichi possessori degli arrendamenti, venga pagato in contanti e non in cedole. 35

9 *detto*. DISPACCIO per la liquidazione dei creditori de' Demanj. 36

18 *Marzo*. LEGGE concernente gli assegnatarj e subassegnatarj delle partite di credito contro lo Stato e la circolazione libera delle dette partite. 37

20 *detto*. DISPACCIO del Ministro della Giustizia, affinchè i possessori delle rendite pubbliche non siano molestati. 39

14 *Aprile*. DECRETO, con cui si ordina, che i creditori della passata Corte non vengano ammessi alla liquidazione ordinata colla legge de' 24. Agosto 1806. riserbandosi il giudizio di tali crediti, dopo che saranno stati liquidati i creditori dello Stato. 40

15 *Giugno*. DECRETO, con cui si limita la moratoria accordata ai creditori dello Stato verso gli assegnatarj delle partite de' loro crediti. 41

21 *detto*. DECRETO, concernente il pagamento dei stabilimenti di publica beneficenza. 42

26 *Agosto*. DECRETO, concernente gli assegnatarj. 43

14 *Settembre*. LEGGE concernente varj stabilimenti per assicurare ed accelerar la estinzione del debito publico. 44

28 *detto*. DECRETO, relativo alla nominazione dei

Direttori delle Caſſe di ammortizzazione, e delle rendite ec. 46
15 *detto*. CIRCOLARE, del Miniſtro delle Finanze ai Signori Principi di Biſignano, Gerace e Pignatelli ed ai Signori amminiſtratori del Banco di Corte tranſmettendoli il decreto dei 18. Settembre 1807. 47
16 *Ottobre*. QUESTIONI indirizzate al Miniſtro delle Finanze dai Signori Direttori delle caſſe delle rendite, di ammortizzazione e del Banco di Corte. 50
26 *Decembre*. Riſpoſta del Miniſtro delle Finanze alle dimande precedenti. 54
26 *Novembre*. ESTRATTO del decreto de' 26. Novembre 1807. relativo alla percezione delle contribuzioni dirette che deve farſi in ogni commune, per mezzo di un eſattore. 55
27 *detto*. DECRETO, con cui ſi preſcrive che i beni riuniti al demanio dello Stato dopo la Legge de' 14. Settembre ſcorſo, ed il reſiduo de' beni geſuitici dopo il rimborſo dell' impreſtito, ordinato col decreto de' 12. Luglio 1806. vengano poſti in riſerva per eſſere nel biſogno impiegati al ſaldo del debito eſigibile. 56
9 *Gennaro* 1808. DECRETO, col quale ſi fiſſa l'epoca perentoria in cui ciaſcun proprietario di arrendamenti dovrà preſentare alla commiſſione di liquidazione la ſua domanda legalizzata colle riſpettive inteſtazioni. 57
12 *detto*. DECRETO, che riuniſce al demanio i beni de' ſeguenti conventi e Monaſteri della Città di Napoli. 58
13 *detto*. DECRETO, con cui ſi ſupprimono diverſi Monaſteri de' conventuali del Regno. 60
13 *detto*. DECRETO, con cui ſi ſupprimono tre conventi de' domenicani del Regno. 62
13 *detto*. DECRETO, con cui ſi ſopprimono i Carmelitani di Cirignola. 63
4 *Febbrajo*. DECRETO per la Direzione della caſſa di ammortizzazione. 64
8 *detto*. DECRETO, per la riunione dei beni provenienti dell' azienda geſuitica. 65
20 *detto*. ISTRUZIONI del Miniſtro delle Finanze per la formazione del gran libro, il pagamento del debito publico, e la ſua contabilità. 66
24 *detto*. DECRETO, che ordina la ſuppreſſione degli

gli Agoſtiniani di Peſcara. 93
15 *Marzo*. DECRETO, con cui ſi proroga il termine prefiſſo con quello de' 9. Gennajo corrente anno, alla liquidazione degli arrendamenti. 94
21 *detto*. DECRETO, con cui ſi ordina la iſcrizione ſul gran libro di 25 mila ducati a favore dell'albergo de' poveri, dell'Annunziata, e degl' incurabili in deduzione de' capitali, che poſſono loro eſſer dovuti in rimpiazzo di arrendamenti, preſcrivendoſi ad un tempo un equivalente compenſo, alla caſſa di ammortizzazione. 95
28 *detto*. DECRETO, relativo alla dotazione della caſſa di ammortizzazione. 97
11 *Maggio*. DECRETO, che ordina la ſuppreſſione de' conventi de' padri Domenicani di Strongoli, e Pedaci. 99
20 *detto*. DECRETO, con cui ſi riuniſcono al demanio i beni di taluni Moniſteri di religioſe, provedendoſi inſieme al ſoſtentamento di queſte. 100
20 *detto*. DECRETO, col quale, ſopprimendoſi il Banco de' particolari, e riunendoſi i ſuoi crediti alla caſſa di ammortizzazione, e gli altri ſuoi beni al demanio ſi regola l'indennizzamento de' ſuoi creditori, e ſi abilita il banco di Corte a ſupplirne il ſervizio. 102
20 *detto*. DECRETO, con cui ſi fiſſa la ſomma delle rendite deſtinate al pagamento del debito pubblico, tanto perpetuo quanto vitalizio, per le quali ſi è ſtabilita una caſſa particolare ed ordinata la percezione del decimo su tutte le contribuzioni. 104
20 *detto*. DECRETO, con cui ſi aggiungono due milioni di beni, ſtimati alla ragione del 5. per 100. a quei che reſtano a venderſi nello ſtato anneſſo alla legge de' 14. Settembre 1807. 105
20 *detto*. DECRETO, con cui ſi dichiarano ammortizzati i crediti, che rappreſentavano contro lo Stato i Monaſteri, i beni de' quali ſono ſtati riuniti al demanio, i Banchi ed i luoghi pii, preſcrivendoſi inoltre che le cedole, delle quali ſi è ordinato la emiſſione pel pagamento degli arretrati della guerra, o per riſarcire le perdite particolari, non poſſano da ora innanzi eſſere ſpedite che fino alla concorrenza de' crediti allodiali della Corona, o acquiſtati dal corpo della Città, ed in forza di un particolare decreto, per qualcuna delle cauſe al diſopra eſpreſſe. 106

20 *detto*. DECRETO, con cui ſi ordina, che a' creditori dello Stato compratori de' beni del medeſimo, e che ſono entrati in poſſeſſo prima della loro liquidazione, non ſi paghino gl'intereſſi sul capitale del loro credito che fino al giorno in cui ſono ſtati meſſi in poſſeſſo de' ſuddetti beni, e che gli acquiſtatori de' beni dello Stato, che avranno ricevute dal Teſoro pubblico tutte, o parte delle loro cedole, e vorranno ſervirſi della dilazione loro accordata pel pagamento del prezzo delle loro compre, paghino, dal giorno della conſegna loro fatta delle cedole, l'intereſſe del capitale o della parte di eſſo, a cui aſcenderà il prezzo del loro acquiſto per la ſomma, che avranno ricevuta in cedole, fino all'epoca del totale verſamento delle cedole dovute, e ſe vogliano ſoddisfare il loro debito nell'atto di ricever le cedole, il teſoro tenga loro conto dell' anticipazione a ragione del 5 per 100. 108

20 *detto*. DECRETO, con cui ſi aumenta la dote della caſſa di ammortizzazione, e ſi regola l' uſo de' fondi di pleggerie verſati nella medeſima. 110

ANT 1318727

Digitized by Google